

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE (allegato deliberazione del Consiglio Comunale n. del

SOMMARIO

PARTE I - GENERALITA'

- Articolo 1 - Oggetto e finalità
- Articolo 2 - Definizioni
- Articolo 3 - Gerarchia delle fonti e rinvio dinamico
- Articolo 4 - Competenze e organizzazione delle funzioni
- Articolo 5 - Principi e criteri generali di comportamento. Responsabilità.

PARTE II - POLIZIA MORTUARIA

CAPO I - DICHIARAZIONE O AVVISO DI MORTE, ACCERTAMENTO DEI DECESSI, DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE.

- Articolo 6 - Dichiarazione o avviso di morte
- Articolo 7 - Accertamento di morte e denuncia delle cause di morte
- Articolo 8 - Riconoscimento del deceduto, autopsia, riscontri diagnostici.

CAPO II - PERIODO E LUOGHI DI OSSERVAZIONE DELLE SALME

- Articolo 9 - Periodi, luoghi e modalità di osservazione delle salme. Cappelle e Camera mortuaria.
- Articolo 10 - Strutture per il commiato
- Articolo 11 - Traslazioni di salma durante il periodo di osservazione

CAPO III - PRATICHE FUNEBRI SUI CADAVERI

- Articolo 12 - Autorizzazione delle pratiche funebri
- Articolo 13 - Diritto e dovere di disporre del cadavere e dei funerali
- Articolo 14 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio e prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico
- Articolo 15 - Deposizione dei cadaveri nei feretri

CAPO IV - ATTIVITA' FUNEBRE

- Articolo 16 - Attività funebre

CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 17 - Trasporti funebri
- Articolo 18 - Mezzi funebri
- Articolo 19 - Cortei funebri
- Articolo 20 - Responsabilità e assicurazioni.
- Articolo 21 - Trasporti nei casi di decesso in luogo pubblico
- Articolo 22 - Trasporti di cadaveri in luoghi diversi dai Cimiteri, da e per altri Comuni, da e per l'estero, nonché in caso di decessi per malattie infettive-diffusive.
- Articolo 23 - Tariffe e diritto comunale fisso sui trasporti funebri nei cimiteri
- Articolo 24 - Trasporti funebri a carico del Comune
- Articolo 25 - Vigilanza sui trasporti funebri e sanzioni

PARTE III - POLIZIA CIMITERIALE

CAPO I - NORME GENERALI SUI CIMITERI

- Articolo 26 - I Cimiteri di Garessio
- Articolo 27 - Istituzione, costruzione e suddivisione dei cimiteri per tipi di sepoltura.
- Articolo 28 - Soppressione di cimiteri

CAPO II - GESTIONE, POLIZIA E VIGILANZA DEI CIMITERI

- Articolo 29 - Gestione e sorveglianza dei cimiteri
- Articolo 30 - Norme di polizia dei cimiteri

CAPO III - CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO

Articolo 31 - Titolo alla sepoltura nei cimiteri comunali

Articolo 32 - Consegna dei cadaveri al cimitero

CAPO IV - SEPOLTURE AD INUMAZIONE

Articolo 33 - Inumazione

Articolo 34 - Inumazioni in campo comune (tombini)

Articolo 35 - Inumazioni private

Articolo 36 - Strutture fisse e ornamenti delle sepolture ad inumazione

CAPO V - SEPOLTURE A TUMULAZIONE

Sezione I - Tumulazione

Articolo 37 - Tumulazione

Sezione II - Tumulazioni in colombari comuni

Articolo 38 - Concessione di loculi, nicchie ossario e cellette cinerarie in colombari comuni.

Articolo 39 - Manutenzione, iscrizioni ed ornamenti delle tumulazioni in strutture comuni.

Articolo 40 - Retrocessione di loculi, nicchie ossario e cellette cinerarie di colombari comuni.

Sezione III - Tumulazioni in aree private dei cimiteri comunali

Articolo 41 - Concessione di aree per la tumulazione in sepolture private e diritto di sepoltura

Articolo 42 - Edificazione delle sepolture private a tumulazione

Articolo 43 - Diritto di sepoltura nei tumuli delle tombe private - esclusioni e riserve

Articolo 44 - Rinnovo delle concessioni di aree per sepolture private a tumulazione

Articolo 45 - Concessioni perpetue preesistenti di sepolture private

Articolo 46 - Divieto di trasmissione delle concessioni per atto tra vivi. Retrocessione delle aree per sepolture private a tumulazione e inumazione.

Articolo 47 - Manutenzione delle sepolture private

Sezione IV - Altre tumulazioni

Articolo 48 - Tombe deposito

Articolo 49 - Tumulazioni private provvisorie

CAPO VI - INCURIA, ABBANDONO E DECADENZA DI SEPOLTURE PRIVATE

Sezione I - Incuria e abbandono

Articolo 50 - Incuria e abbandono di sepolture private

Articolo 51 - Procedure in caso di abbandono di sepolture private

Sezione II - Decadenza di concessioni

Articolo 52 - Norme applicabili in caso di decadenza di concessioni

CAPO VII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 53 - Esumazioni ed estumulazioni

Articolo 54 - Programmazione delle esumazioni ed estumulazioni

Articolo 55 - Esecuzione delle esumazioni od estumulazioni ed operazioni conseguenti

Articolo 56 - Reperti, rifiuti o residui da esumazioni od estumulazioni.

PARTE IV

DISPOSIZIONI SULLA CREMAZIONE DEI CADAVERI

CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

CAPO I - GENERALITA'

Articolo 57 - Oggetto delle disposizioni di cui alla presente Parte del Regolamento

Articolo 58 - Natura ed onerosità dei servizi di cremazione e di quelli ad essa correlati

CAPO II - CREMAZIONE

Articolo 59 - Cremazione

Articolo 60 - Cremazioni di resti mortali od ossei

CAPO III - GESTIONE DELLE CENERI

Articolo 61 - Destinazione delle ceneri

Articolo 62 - Affidamento e consegna delle ceneri per la conservazione

Articolo 63 - Modalità di conservazione delle urne affidate

Articolo 64 - Dispersione o versamento delle ceneri

Articolo 65 - Senso comunitario della morte

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 66 - Dichiarazioni - Modulistica - Registro comunale per le volontà di cremazione

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 67 - Tariffe comunali

Articolo 68 - Vigilanza - Sanzioni amministrative.

Articolo 69 - Entrata in vigore. Pubblicità.

PARTE I GENERALITA'

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento raccoglie, aggiorna, organizza e coordina, adatta alle norme di carattere superiore e, se del caso, detta "*ex novo*" le norme regolamentari di competenza comunale in ordine a:

- Polizia mortuaria, cioè il ramo della polizia amministrativa e dei servizi ad essa connessi relativi alla gestione ed osservazione secondo le norme di legge delle salme, allo stazionamento temporaneo o definitivo e alla custodia dei cadaveri, agli eventuali interventi sui medesimi, compresa la cremazione, oppure all'uso di essi o di parti anatomiche di essi per scopi scientifici o di studio. Essa comprende anche l'Attività funebre, ovvero il servizio, svolto direttamente dalla pubblica amministrazione oppure dai privati in forma libera concorrenziale d'impresa, finalizzato allo svolgimento, in forma separata o congiunta, di prestazioni e forniture attinenti ai decessi, quali:

- disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;

- fornitura di feretro ed altri articoli funebri;

- trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto di salme, cadaveri, ceneri, resti mortali, parti anatomiche riconoscibili, ecc.

- Polizia cimiteriale, ovverosia la disciplina dell'ordine, gestione e custodia dei cimiteri, nonché dei locali ai medesimi annessi; la concessione di loculi, nicchie-ossario e cellette cinerarie in colombari pubblici, nonché di aree destinate a inumazione privata o alla costruzione di sepolcri privati; la custodia o dispersione delle ceneri, e simili.

2. Con questo regolamento si vuole completare, consolidare e rendere omogeneo nel Comune di Garessio il complesso delle norme, dirette alla generalità dei cittadini, alle imprese ed alla pubblica amministrazione, intese a fornire la possibilità di manifestare il lutto e il cordoglio, nonché di praticare atti di pietà e di memoria, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali, e nel contempo garantire la salvaguardia dell'igiene pubblica e la prevenzione dai pericoli che alla salute possono derivare dalla morte biologica delle persone.

3. Le norme tecniche specifiche di competenza comunale disciplinanti la costruzione dei cimiteri, nonché le caratteristiche e la programmazione, dislocazione e tutela anche architettonica dei manufatti al loro interno, verranno contenute in uno specifico Piano regolatore cimiteriale e nelle relative Norme Tecniche di Attuazione redatti a seguito di eventuali ampliamenti. Il Piano regolatore cimiteriale verrà adottato dal Consiglio Comunale e potrà prevedere che sue specifiche parti o norme di attuazione o di dettaglio siano riservate alla competenza della Giunta.

Articolo 2 - Definizioni

1. Nel presente regolamento, ove non sia diversamente precisato, si intende per:

- "salma", il corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale, per il quale non sia ancora decorso il termine del periodo di osservazione prescritto dalla legge;

- "cadavere", il corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale, per il quale è già decorso il termine del periodo di osservazione prescritto dalla legge senza che siano stati rilevati segni di vita residui, in stato di decomposizione e fino alla completa mineralizzazione delle parti molli;¹

- "parti anatomiche riconoscibili": gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati;²

- "resti mortali", gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione;³

- "resti ossei", gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla completa scheletrizzazione di un cadavere, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione;

- "ceneri", le polveri risultanti dal processo di cremazione del cadavere;

- "feretro", il contenitore dove viene riposta la salma da trasportare durante il periodo di osservazione o il cadavere da seppellire o cremare; è di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;

¹ Definizione attualmente fornita dal punto 15 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993

² Definizione attualmente fornita dall'articolo 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. 10 luglio 2003, n. 254 (Regolamento sulla gestione rifiuti sanitari).

³ Definizione attualmente fornita dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 254/2003, cit.

- "cassetta-ossario", il contenitore in zinco od altro materiale adatto, ove vengono raccolti i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni;
- "urna" cineraria, il contenitore, avente le caratteristiche adatte stabilite dalla normativa vigente, nel quale vengono riposte le ceneri derivanti dalla cremazione del cadavere; può essere biodegradabile, se destinata all'inumazione, oppure non biodegradabile, se destinata alla conservazione o alla tumulazione;
- "inumazione", la sepoltura del feretro o dell'urna cineraria biodegradabile nella nuda terra, in campo comune o in area cimiteriale data in concessione;
- "tumulazione", la sepoltura del feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria non biodegradabile in un loculo, tomba o cripta privata, oppure in nicchia-ossario o celletta cineraria;
- "tombino", il manufatto funebre edificato sopra un'inumazione individuale nel campo comune;
- "cripta", la tomba di famiglia o per collettività, in tutto o in parte sotterranea, destinata a sepolture a tumulazione, costruita da privati in area cimiteriale data loro in concessione;
- "edicola", la tomba di famiglia o per collettività, edificata in tutto o in parte fuori terra da privati in area cimiteriale data loro in concessione;
- "loculo": manufatto edilizio funebre della capienza di un feretro, facente parte di complessi di colombari comuni, oppure di edicole o cripte funerarie private; di norma è destinato ad accogliere solo un feretro, ma può contenere anche cassette di resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni, oppure anche urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;
- "nicchia-ossario": manufatto edilizio funebre della capienza di una cassetta di resti ossei, facente parte di complessi di colombari comuni, oppure di edicole o cripte funerarie private; di norma è destinato ad accogliere cassette di resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni, ma può anche accogliere urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni solamente nelle edicole o cripte funerarie private;
- "celletta cineraria": manufatto edilizio funebre della capienza di una sola urna cineraria, destinato ad accogliere solo urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;
- "esumazione": il disseppellimento del feretro precedentemente inumato e la conseguente operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da terra;
- "estumulazione": lo smuramento ed estrazione del feretro precedentemente tumulato in una tomba, cripta o loculo, senza o con apertura completa del feretro medesimo; in quest'ultimo caso si ha la conseguente operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali; nel caso di cassette di resti ossei o urne cinerarie precedentemente tumulate, indica lo smuramento ed estrazione delle stesse da loculi, nicchie-ossario o cellette cinerarie;
- "traslazione": il trasferimento di un feretro, di una cassetta ossario o di un'urna, da un loculo, nicchia-ossario o celletta ad altro loculo, nicchia-ossario o celletta, all'interno dello stesso cimitero o in altro cimitero, situato anche in altro Comune;
- "ossario comune": manufatto edilizio funebre pubblico dove si versano in comune i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni, per i quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;
- "cinerario comune": manufatto edilizio funebre pubblico dove si versano le ceneri provenienti da cremazione, per le quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;
- "Giardino della Memoria": luogo destinato alla dispersione delle ceneri nell'ambito del cimitero comunale urbano (attualmente non presente)

Articolo 3 - Gerarchia delle fonti e rinvio dinamico

1. Nel rispetto dei principi costituzionali⁴ e di quelli di cui al Testo Unico sull'ordinamento delle Autonomie Locali,⁵ nonché della gerarchia delle fonti dell'ordinamento giuridico, questo regolamento rinvia direttamente, se opportuno anche tramite note a piè di pagina, alle sopraordinate norme regionali⁶ o, in via

⁴ Articolo 117, comma 5, della Costituzione: *La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.*

⁵ Decreto Legislativo (D.Lgs.) 18/8/2000, n. 267.

⁶ Elenco di massima non esaustivo:

- Legge Regione Piemonte (L.R.) 31 ottobre 2007, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni (s.m.i.), recante: "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri";
- Allegato B della L.R. 25/6/2008, n. 15 (*Certificazioni e pareri in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e polizia mortuaria rilasciate a cura del Servizio Sanitario pubblico, di cui si aboliscono le procedure di rilascio/rinnovo*);
- L.R. 3/8/2011, n. 15 recante "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20";
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) 8/8/2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali);

sussidiaria, nazionali⁷ vigenti nelle suddette materie. Esso disciplina invece autonomamente, nel limite costituito dai principi e dalle norme suddetti, i relativi aspetti di dettaglio o le materie attinenti di competenza regolamentare comunale che non siano già sufficientemente normate dalle disposizioni superiori, adattandoli alla realtà del Comune di Garessio. Può rinviare, altresì, alle eventuali Circolari applicative di tempo in tempo emanate dalle autorità competenti nei singoli aspetti interessati.⁸

2. Il presente regolamento è pubblicato in via permanente sul sito web del Comune di Garessio. L'Ufficio dello Stato Civile, o altro Ufficio competente individuato secondo le norme organizzative dell'Ente, è incaricato di effettuare autonomamente l'aggiornamento periodico delle citazioni normative nelle note a piè di pagina, che non costituisce di per sé modifica del regolamento stesso. In ogni caso, qualora le disposizioni di questo regolamento citino norme di legge, statutarie o regolamentari che vengano successivamente modificate, integrate o sostituite, il rinvio si intende effettuato alla norma modificata, integrata o sostituita con effetto dall'entrata in vigore della modifica, integrazione o sostituzione.

3. Le disposizioni del presente regolamento si intendono altresì modificate per effetto di sopravvenute norme sovraordinate che dispongano con efficacia generale in modo diverso e/o in contrasto con quanto previsto dal regolamento medesimo. In tali casi, in attesa o comunque in assenza di eventuale aggiornamento formale del regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Articolo 4 - Competenze e organizzazione delle funzioni

1. Sulle materie del presente regolamento sovrintende il Sindaco, anche quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale, il quale si avvale:

a) Per le sue funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, dell'Assessore comunale eventualmente preposto dal Sindaco stesso;

b) Per gli aspetti igienico-sanitari, dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio (o soggetto giuridico pro-tempore competente per legge), la quale nelle materie di propria competenza provvede autonomamente, destinandovi le strutture ed il personale dirigenziale e subordinato individuato dagli organi della stessa in conformità alla normativa regionale. Essa collabora con il Sindaco e con le strutture comunali di volta in volta competenti anche proponendo agli stessi l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

c) Per gli aspetti relativi alla vigilanza ed alla repressione delle infrazioni, dei soggetti di cui alla lettera precedente, delle forze di polizia locale e amministrativa comunali, nonché della collaborazione delle altre forze di polizia, secondo le rispettive competenze di legge.

d) Per tutti gli altri aspetti, delle strutture comunali e del relativo personale dirigenziale e subordinato, che vengono di tempo in tempo individuati dalle norme e provvedimenti organizzativi e/o gestionali dell'Ente secondo i seguenti criteri:

d01- Area Servizi Demografici, Turistica, Culturale /Amministrativa che comprende i Servizi demografici comunali provvede, di norma e precipuamente tramite l'Ufficio deputato allo Stato Civile, agli adempimenti

- Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) 13/1/2014, n. 13-7014 recante i *Primi indirizzi applicativi del regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 8 agosto 2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali")*. Sostituzione dell'allegato C del regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 8 agosto 2012, n. 7/R;

- D.G.R. 22/9/2014 n. 22-343: *Disciplina regionale dei corsi di formazione professionale relativi ai servizi funebri e cimiteriali di cui alla L.R. 3 agosto 2011, n. 15*;

- ecc., ecc

⁷ Elenco di massima non esaustivo:

- Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al Regio Decreto (R.D.) 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;

- Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 10 settembre 1990, n. 285 (*Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria*);

- Capo II della legge 31/5/1995, n. 285 (*Persone fisiche nel diritto internazionale privato*);

- D.Lgs. 31/3/1998, n. 112 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*);

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26.05.2000 recante *l'Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*;

- D.P.R. 3 Novembre 2000 n. 396 (nuovo *Regolamento dello Stato Civile*);

- Legge 30 Marzo 2001 n. 130 (*Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*);

- D.P.R. 10 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento sulla gestione rifiuti sanitari*);

- ecc., ecc.

⁸ In via principale le Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993 e n. 10 del 31/7/1998, per le parti relative alle norme statali ancora vigenti, cui le suddette si riferiscono.

amministrativi in materia di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, esclusi gli atti e le operazioni di competenza tecnica o tecnico-progettuale e quelli di vigilanza attribuiti agli altri soggetti sotto indicati; essa provvede anche a rilasciare ai privati le concessioni di aree cimiteriali per l'edificazione di tombe, nonché le concessioni di loculi, nicchie-ossario e cellette cinerarie;

d02- Area Tecnica, dotata di idoneo personale tecnico ed operativo, provvede:

- alla programmazione, costruzione, ampliamento, manutenzione e gestione operativa dei Cimiteri, alla loro custodia e sorveglianza, nonché ad ogni altro adempimento di natura tecnico-progettuale e tecnico-operativa pubblica in materia, anche mediante affidamento a terzi;

- al rilascio o alla ricezione dei titoli abilitativi in ordine all'attività di edilizia privata all'interno dei cimiteri comunali, compresa la costruzione e manutenzione straordinaria obbligatoria delle sepolture private da parte dei rispettivi concessionari;

d03- l'area finanziaria provvede all'introito dei proventi derivanti dall'incasso dei rimborsi, diritti, oneri, tasse e altri tributi dovuti dai cittadini per i servizi mortuari e cimiteriali gestiti direttamente dal Comune;

d04- gli Uffici deputati alla Polizia amministrativa e alle attività produttive provvedono agli atti autorizzativi di competenza comunale relativi all'esercizio dell'attività funebre sul territorio comunale da parte degli operatori privati;

d05- il Servizio di Polizia Locale, sia autonomamente che su impulso, segnalazione e collaborazione dei soggetti di cui sopra, provvede alla prevenzione e vigilanza circa le infrazioni al presente regolamento ed alle leggi in materia, nonché alla rilevazione e contestazione delle stesse e/o all'irrogazione delle sanzioni di competenza del Comune ai sensi della relativa normativa generale⁹, nelle misure stabilite al successivo

⁹ Art. 13 e seguenti della legge 24/11/1981, n. 689:

Art. 13 (Atti di accertamento)

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

...omissis...

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale.

E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

Art. 14 (Contestazione e notificazione)

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

...omissis...

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Art. 15 (Accertamenti mediante analisi di campioni)

...omissis...

Art. 16 (Pagamento in misura ridotta)

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

Art. 17 (Obbligo del rapporto)

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

...omissis...

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

articolo 68; rilascia le autorizzazioni alla circolazione veicolare privata nell'ambito dei cimiteri comunali, di cui al successivo articolo 30, comma 5.

2. L'espletamento materiale dei servizi di competenza comunale di cui al presente regolamento, può essere effettuato:

- direttamente od in economia da parte del Comune, da solo o in forma associata con altri Comuni secondo una delle forme stabilite dalla legge,¹⁰ specialmente per quanto riguarda le funzioni fondamentali che non costituiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica ai sensi della normativa vigente;¹¹

- compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, mediante appalto o concessione ad operatori economici del settore, oppure attraverso uno degli altri soggetti giuridici consentiti dalla legge per i servizi pubblici locali; in tali ultimi casi, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai contratti di servizio, dagli statuti e regolamenti dei soggetti giuridici in questione o, in caso di concessione, dalle norme e condizioni contenute nell'atto concessorio;

- negli altri modi di tempo in tempo previsti e consentiti dalla legge.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

...omissis...

e art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, citato:

Sanzioni amministrative 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari (2) . 2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell' articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689

¹⁰ Principalmente agli artt. 30 (Convenzioni), 31 (Consorti), 32 (Unioni di Comuni) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., cit.

¹¹ Art. 112 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., cit.:

Art.112 Servizi pubblici locali 1. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. ...omissis

Art.113 Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ...omissis...

Articolo 113-bis Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica

1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortili;

c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano(381).

2. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.

...omissis...

5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

Articolo 114 Aziende speciali ed istituzioni ...omissis...

e D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 e s.m.i.:

Parte III Contratti di concessione - Titolo I Principi generali e situazioni specifiche - Capo I Principi generali

Art. 164 Oggetto e ambito di applicazione

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 346 del TFUE, le disposizioni di cui alla presente Parte definiscono le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi indette dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché dagli enti aggiudicatori qualora i lavori o i servizi siano destinati ad una delle attività di cui all'allegato II. In ogni caso, le disposizioni della presente Parte non si applicano ai provvedimenti, comunque denominati, con cui le amministrazioni aggiudicatrici, a richiesta di un operatore economico, autorizzano, stabilendone le modalità e le condizioni, l'esercizio di un'attività economica che può svolgersi anche mediante l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici.

2. Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.

3. I servizi non economici di interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Parte.

4. Agli appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici, si applicano, salvo che non siano derogate nella presente parte, le disposizioni del presente codice.

5. I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori affidati a terzi sono tenuti all'osservanza della presente Parte.

Nel caso di affidamento a soggetti esterni di servizi mortuari o cimiteriali, trovano applicazione le norme generali¹² sulle incompatibilità e sugli obblighi di separazione societaria di chi svolge imprenditorialmente l'attività funebre di cui al successivo articolo 16.

Articolo 5 - Principi e criteri generali di comportamento. Responsabilità.

1. Il Comune adegua i propri atti normativi e la propria attività nelle materie oggetto del presente regolamento alle finalità di cui alla legge regionale in materia.¹³

2. Gli uffici e i servizi comunali, ai sensi della vigente normativa e ciascuno per la parte di propria competenza, sono tenuti a fornire al pubblico tutte le informazioni, le tariffe comunali e la modulistica necessarie ed opportune per i cittadini ai fini di poter usufruire dei servizi mortuari, funebri e cimiteriali di competenza comunale.

3. I Responsabili di Area e i dipendenti comunali, le eventuali ditte appaltatrici o concessionarie di servizi, e comunque tutti gli addetti a servizi funebri o alla gestione dei cimiteri ed al relativo servizio di custodia, sono tenuti all'osservanza delle leggi comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività funebre e di polizia mortuaria, all'osservanza del presente regolamento e dei provvedimenti di esso attuativi, nonché a far rispettare le disposizioni in essi contenute, segnalando le violazioni accertate per l'adozione degli atti conseguenti e l'irrogazione delle relative sanzioni.

4. Essi sono tenuti altresì a:

- rispettare rigorosamente le norme sulla riservatezza e sul trattamento dei dati personali,¹⁴ mantenendo il rispetto del segreto d'ufficio e la riservatezza assoluta, anche nei confronti di colleghi, in ordine ad ogni genere di dato personale, non solo sensibile, del cui trattamento sia incaricato, od informazione riservata acquisita durante il proprio lavoro o in ragione di esso; in caso di richiesta formale da parte di terzi di atti amministrativi, documenti, dati o informazioni, anche riservate, di competenza o comunque in possesso dell'Ente, si applica rigorosamente la normativa generale e comunale sul diritto di accesso;¹⁵
- mantenere un comportamento educato, rispettoso e dignitoso nei confronti del pubblico, nonché delle salme, cadaveri, ceneri e resti mortali, evitando comportamenti disdicevoli o inconfidenti (atteggiamenti irrispettosi, fumo, tono della voce, ecc.);

¹² Ad es., l'art. 6 (*Tutela del dolente e vigilanza nell'ambito delle camere mortuarie*), L.R. n. 15/2011, cit.:

1. *La scelta dell'impresa funebre deve essere libera ed esclusiva prerogativa della famiglia del defunto.*

2. *Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga anche l'attività funebre di cui all'articolo 5, è d'obbligo la separazione societaria. Le gestioni in corso alla data di entrata in vigore della legge sono tenute ad uniformarsi alle disposizioni del presente comma.*

3. *I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private non possono in ogni caso essere dati in gestione a soggetti esercenti l'attività funebre di cui all'articolo 5. Le attività di gestione in corso alla data di entrata in vigore della legge sono tenute ad uniformarsi alle disposizioni del presente comma.*

4. *È fatto divieto di svolgere attività funebre, di disporre di uffici a ciò predisposti, di esporre materiali pubblicitari di singole imprese negli obitori o all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e cura, siano esse convenzionate e non con enti pubblici o nei cimiteri.*

5. *La Regione, d'intesa con le associazioni rappresentative dei comuni e le associazioni rappresentative di categoria, promuove l'adozione del codice deontologico delle imprese che svolgono attività funebre, ai fini della tutela del dolente e della libera concorrenza.*

ed il comma 9 dell'art. 3 (*Requisiti per lo svolgimento dell'attività funebre*) del D.P.G.R. n. 7R/2012 e s.m.i., cit.:

9. *Nel caso in cui il gestore di servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga anche l'attività funebre è d'obbligo la separazione societaria, prevista dall'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) da attuare entro quindici mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento.*

¹³ Art. 1 L.R. n. 15/2011, cit.:

Finalità e oggetto.

1. *La Regione disciplina le attività e i servizi correlati al decesso di ogni cittadino, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, con la finalità di:*

a) *garantire l'uniformità del trattamento del cadavere, dei resti mortali e delle ceneri cremate sul territorio regionale;*

b) *consentire a ciascuna persona di scegliere liberamente la forma di sepoltura o la cremazione;*

c) *salvaguardare l'interesse degli utenti dei servizi funebri anche tramite una corretta informazione;*

d) *improntare le attività di vigilanza sanitaria a principi di rispetto della persona, di efficacia e di efficienza;*

e) *favorire la libera concorrenza tra operatori nella gestione dei servizi attinenti all'ambito funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria;*

f) *assicurare l'incompatibilità tra la gestione dei servizi cimiteriali, dei crematori e delle camere mortuarie, la gestione di impianti elettrici di luci votive e i servizi di pubbliche affissioni con l'attività di onoranze funebri, l'attività commerciale marmorea e lapidea e i servizi floreali.*

¹⁴ D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni.

¹⁵ Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e Regolamento comunale per l'accesso ai documenti amministrativi e per la tutela della riservatezza.

- indossare ed aver cura dei dispositivi di protezione individuale e della propria divisa, ove ne sia prescritto l'uso, nonché della propria persona; comunque, a mantenere un abbigliamento ed aspetto adeguato al rispetto dei siti e del sentimento dei visitatori nei luoghi di sepoltura, culto o memoria.

5. In ogni caso, i soggetti pubblici e privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a svolgerli secondo i criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato di particolare disagio causato dall'evento luttuoso, tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede e partecipa alle esequie.

6. In considerazione di quanto precede, il Comune di Garessio reputa di particolare disvalore sociale i reati e gli altri comportamenti illeciti commessi per dolo o colpa grave da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, amministratori, responsabili di area e dipendenti in materia di attività funebri, mortuarie o cimiteriali.

7. Ferme restando le eventuali responsabilità civili, penali, contabili e/o amministrative, i codici disciplinari e di comportamento aziendali del Comune e delle società dal medesimo partecipate tengono adeguato conto dei doveri, obblighi e comportamenti di cui ai commi precedenti.

8. Compatibilmente con le proprie strutture e dotazioni, nonché con le esigenze di rispetto delle leggi e di tutela dell'ordine pubblico, del decoro e del buon costume, il Comune assicura la più ampia agibilità possibile alle cerimonie ed ai riti funebri che si svolgono sul proprio territorio, nella consapevolezza di tutelare in tal modo, ai sensi dello Statuto comunale, anche i diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

9. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri e nei trasporti funebri di propria competenza siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al suo servizio o per l'uso, difforme dal consentito, di mezzi o strumenti a disposizione del pubblico: chiunque cagioni danno ingiusto a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile e/o dal Codice Penale.

10. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali o nell'ambito dei trasporti funebri sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica. Il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare.

PARTE II POLIZIA MORTUARIA

CAPO I DICHIARAZIONE O AVVISO DI MORTE, ACCERTAMENTO DEI DECESSI, DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE.

Articolo 6 - Dichiarazione o avviso di morte.

1. Nei casi di decesso di persone nel territorio del Comune di Garessio o (ignorandosi il luogo del decesso) di primo rinvenimento di salma o cadavere sul territorio stesso, la dichiarazione o l'avviso di morte prescritti dalla legge vengono effettuati dai soggetti a ciò tenuti, il più presto possibile e comunque nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla legge, all'Ufficio dello Stato Civile del Comune. Le dichiarazioni od avvisi di cui sopra devono essere scritte e firmate, nonché contenere tutte le informazioni stabilite dalla legge e quelle necessarie affinché l'Ufficio possa procedere agli adempimenti di competenza (luogo, giorno e ora della morte; nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza del defunto; se il defunto era coniugato, unito/a civilmente, vedovo o divorziato, o legale convivente di fatto, o convivente anagrafico e *more uxorio*; in tali casi, nome e cognome del coniuge, unito/a civilmente o legale convivente di fatto o convivente anagrafico e *more uxorio*; ecc.).¹⁶ Nel caso di delega non contestuale alla dichiarazione, copia della stessa deve essere unita alla dichiarazione fatta dal delegato.

¹⁶ Artt. 72 e 73, D.P.R. n. 396/2000, cit.:

Art. 72. Dichiarazione di morte

1. La dichiarazione di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto.
2. La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.
3. In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma 1, all'ufficiale dello stato civile, con le indicazioni stabilite nell'articolo 73.

Art. 73. Atto di morte.

1. L'atto di morte deve enunciare il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza del defunto, il nome e il cognome del coniuge, se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato; il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del dichiarante. Se taluna delle anzidette indicazioni non è nota, ma il cadavere è stato tuttavia riconosciuto, l'ufficiale dello stato civile fa di ciò espressa menzione nell'atto.
2. In qualunque caso di morte violenta o avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena non si fa menzione nell'atto di tali circostanze.

Art. 1, commi 1-3, 20 e 36-37, legge 20/6/2016, n. 76:

1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto.
2. Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
3. L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile.

...omissis...

20. Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.

...omissis...

36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223

2. La presentazione della dichiarazione o dell'avviso di morte può avvenire anche tramite telefax, posta elettronica certificata o altro mezzo tracciabile consentito dal Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.).¹⁷

Articolo 7 - Accertamento di morte e denuncia delle cause di morte

1. L'accertamento necroscopico (cioè dello stato di morte, con emissione del relativo certificato) e la denuncia della causa della morte da parte dei medici e delle Autorità sanitarie tenute a tali adempimenti sono disciplinati dalle relative norme regionali¹⁸ e, in via sussidiaria, nazionali¹⁹ e con modulistica stabilita dai relativi enti sanitari e statistici secondo le caratteristiche definite nelle norme suddette.

¹⁷ Artt. 45 e 65 D.Lgs. 7/3/2005, n.82 e s.m.i.:

Art. 45 - Valore giuridico della trasmissione

1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

2. Omissis...

Art. 65- Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;

b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;

c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

...omissis...

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate su sito secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;

b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;

c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;

c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1 comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso.

2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

...omissis...

Art. 38 (Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze), D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.:

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo

¹⁸ Art. 2 della L.R. n. 15/2011, cit.:

Art. 2 Adempimenti conseguenti al decesso.

1. Per la dichiarazione o avviso di morte si osservano le disposizioni dell'ordinamento statale.

2. Fuori dai casi in cui si proceda, ai sensi dell' articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), al prelievo di organi a scopo di trapianto terapeutico, il medico curante o suo sostituto certifica le cause del decesso, nel rispetto delle disposizioni e secondo le modalità definite dalla normativa statale. In caso di decesso presso una struttura sanitaria pubblica o privata che eroga prestazioni in regime di ricovero o in una struttura socio-sanitaria, le certificazioni sono rilasciate dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

3. Nel rispetto della normativa statale relativa alla denuncia delle cause di morte e all'accertamento dei decessi, le strutture di medicina legale delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) garantiscono le funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento dell'attività stessa in particolare nei casi di morte improvvisa o non spiegabile.

4. L'accertamento della realtà di morte dei soggetti non deceduti in strutture sanitarie di ricovero o assistenziali, residenziali pubbliche e private viene effettuato dal medico necroscopo nominato dall'ASL fra i medici dipendenti o convenzionati con il servizio sanitario nazionale, ovvero, in loro assenza, dai medici di medicina generale, al fine di assicurare la tempestività e l'ottimale distribuzione del servizio sul territorio.

5. Il medico curante ha l'obbligo di redigere la scheda di morte di cui al comma 6 dell'articolo 1 del D.P.R. 285/1990 entro le ventiquattro ore dall'accertamento del decesso. In caso di irreperibilità del medico curante ovvero di decesso senza assistenza medica, tale obbligo spetta al medico necroscopo o alla guardia medica a seguito di presentazione di idonea documentazione.

6. La visita necroscopica deve essere effettuata non prima di quindici ore dal decesso, salvo quanto previsto all'articolo 3, e comunque non dopo le trenta ore.

art. 10 del D.P.G.R. n. 7R/2012, cit.:

Art. 10 Denuncia delle cause di morte ed accertamento di morte.

1. La denuncia della causa di morte è effettuata secondo le modalità e i flussi informativi previsti dalla normativa nazionale vigente, entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso.

2. La denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante e in caso di sua assenza da colui che lo sostituisce.

3. In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico che esegue detti accertamenti.

4. L'accertamento di morte è effettuato su modello di cui all'Allegato B al presente Regolamento:

a) dal direttore sanitario o medico suo delegato, quando il decesso avvenga in una struttura sanitaria di ricovero, assistenziale o residenziale, pubblica o privata che eroga prestazioni in regime di ricovero o in una struttura socio-sanitaria;

b) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'Azienda sanitaria locale territorialmente competente fra i medici dipendenti o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, in caso di decesso in abitazione privata o altro luogo non rientrante nella lettera a).

In assenza dei soggetti individuati alla lettera b) l'accertamento è effettuato dai medici di medicina generale.

5. La visita necroscopica deve essere effettuata non prima di quindici ore dal decesso, salvo quanto previsto dall'articolo 3 della L.R. n. 15/2011, e comunque non dopo le trenta ore.

Allegato A, Punto 10, della D.G.R. n. 13-2014 del 13/1/2014, cit.

¹⁹ Artt. 1-4, D.P.R. n. 285/1990, cit.:

Art. 1. 1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel titolo VII del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art. 103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 126 debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il comune deve darne informazione immediatamente all'unità sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.

3. Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febGaressio 1964, n. 185.

4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 4.

5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per il riscontro diagnostico.

6. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.

7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal comune ove è avvenuto il decesso alla unità sanitaria locale nel cui territorio detto comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una unità sanitaria locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla unità sanitaria locale di residenza. Nel caso di comuni comprendenti più unità sanitarie locali, tali comunicazioni sono dirette a quella competente ai sensi del secondo periodo del comma 8.

8. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ogni unità sanitaria locale deve istituire e tenere aggiornato un registro per ogni comune incluso nel suo territorio contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte. Nel caso di comuni comprendenti più unità sanitarie locali la regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovrà individuare la unità sanitaria locale competente alla tenuta del registro in questione.

9. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Art. 2. 1. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 1 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45.

Art. 3. 1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve darne immediata comunicazione alla autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Art. 4. 1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla unità sanitaria locale competente.

2. In caso di decesso senza assistenza medica (da intendersi come conoscenza da parte di un medico curante del decorso della malattia, indipendentemente dal fatto che il medico abbia o meno presenziato al decesso), la denuncia della causa di morte è fatta dal medico necroscopo.²⁰
3. L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile è pure fatto dai medici settori che siano incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.

5. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10, e comunque non dopo le trenta ore.

e artt. 361, 362 e 365 del Codice Penale:

Art. 361. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.

1. Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516.

2. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

3. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

Art. 362 - Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio.

1. L'incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro 103. 2. Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa, né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.

Art. 365 - Omissione di referto

1. Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la multa fino a cinquecentosedici euro.

2. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

Paragrafi 2. e 3. della Circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993, cit.:

2. ARMONIZZAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA CON LA NUOVA STRUTTURA DELLA SANITÀ PUBBLICA, CONSEGUENTE ALLA DELEGA OPERATA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 616 DEL 1977 E ALLA RIFORMA SANITARIA DI CUI ALLA LEGGE N. 833 DEL 1978.

2.1. ...omissis...

2.2. L'art. 1/1, richiama le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte di cui al titolo VII del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238. La dichiarazione di morte viene fatta entro 24 ore dal decesso all'ufficiale di stato civile del luogo di decesso da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato (anche impresa di pompe funebri) o, in mancanza, da persona informata del decesso.

Detta dichiarazione è iscritta a cura dell'ufficiale di stato civile nella prima parte dei registri di morte, ai sensi dell'art. 136 del citato testo unico n. 1238/1939.

2.3. L'art. 1/4 prevede che in caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della causa di morte è fatta dal medico necroscopo. L'assistenza medica è da intendersi come conoscenza da parte del medico curante del decorso della malattia, indipendentemente dal fatto che il medico abbia o meno presenziato al decesso. Il medico curante deve compilare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, unicamente la scheda ISTAT.

2.4. Nell'art. 1/7 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990 si prevede che il comune in cui è avvenuto il decesso invii copia della scheda di morte, entro trenta giorni, all'unità sanitaria locale in cui detto comune è compreso; dall'unità sanitaria locale di decesso deve essere inviata copia della scheda di morte a quella di residenza del deceduto, se diversa per finalità statistiche, epidemiologiche ed al fine di cancellare il deceduto dall'elenco degli assistiti dal Servizio sanitario nazionale. Si può ritenere che in tal caso si debba provvedere entro ulteriori trenta giorni.

Per tenere conto che per effetto della legge di riforma sanitaria le competenze degli uffici di igiene comunali sono state trasferite alle unità sanitarie locali, nell'art. 1/8 si prevede che il registro con l'elenco dei deceduti e la relativa causa di morte debba essere tenuto presso l'unità sanitaria locale (generalmente al servizio igiene pubblica). Nel caso di comuni comprendenti più unità sanitarie locali, è competenza regionale l'individuazione dell'unità sanitaria locale che dovrà tenere il registro in questione.

3. DELIMITAZIONE DEL PERIODO DI ACCERTAMENTO DELLA MORTE. AUSILIO DELL'ECG.

3.1. Il periodo di osservazione di eventuali manifestazioni di vita è di 24 ore (portato a 48 ore nei casi di morte improvvisa o con dubbi di morte apparente).

La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso e non dopo le 30 ore. Sono fatti salvi i casi di decapitazione, maciullamento, morte dovuta a malattia infettivo-diffusiva.

La delimitazione del periodo di effettuazione dell'accertamento necroscopico, specie nei casi di decesso antecedenti festività, rende necessaria l'attivazione di uno specifico servizio di guardia necroscopica. In alternativa, è consentito dotare il medico necroscopo di apposite apparecchiature di ausilio per l'accertamento della morte.

In tal caso, dopo il decesso, anche prima delle 15 ore, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4/5 e dell'art. 8, il medico accerterà la morte con registrazione, protratta per almeno 20 minuti prima, di un elettrocardiografo.

Sono fatte salve le disposizioni della legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni (prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico).

3.2. ...omissis...

²⁰ Punto 2.3. della Circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993, cit.

In tal caso non è necessario richiedere al Servizio di Medicina Legale dell'ASL competente il certificato necroscopico, in quanto l'Ufficiale di Stato Civile è già in possesso delle notizie necessarie alla formazione dell'atto di morte ed al rilascio del permesso al seppellimento.

4. All'infuori dei casi contemplati dall'articolo e dai commi precedenti, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare immediatamente il Sindaco mediante la Polizia Municipale o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

5. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'Azienda sanitaria locale competente per territorio.

Articolo 8 - Riconoscimento del deceduto, autopsia, riscontri diagnostici.

1. Fatto salvo il potere dell'Autorità giudiziaria di disporre il riconoscimento o l'autopsia del cadavere,²¹ i casi e le modalità di quest'ultimi, nonché dei riscontri diagnostici disposti da parte delle strutture sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale²² e, in via sussidiaria, da quella nazionale.²³

²¹ Art. 116, Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale:

Indagini sulla morte di una persona per la quale sorge sospetto di reato.

1. Se per la morte di una persona sorge sospetto di reato, il procuratore della Repubblica accerta la causa della morte e, se lo ravvisa necessario, ordina l'autopsia secondo le modalità previste dall'articolo 360 del codice ovvero fa richiesta di incidente probatorio, dopo aver compiuto le indagini occorrenti per l'identificazione. Trattandosi di persona sconosciuta, ordina che il cadavere sia esposto nel luogo pubblico a ciò designato e, occorrendo, sia fotografato; descrive nel verbale le vesti e gli oggetti rinvenuti con esso, assicurandone la custodia. Nei predetti casi la sepoltura non può essere eseguita senza l'ordine del procuratore della Repubblica.

2. Il disseppellimento di un cadavere può essere ordinato, con le dovute cautele, dall'autorità giudiziaria se vi sono gravi indizi di reato.

²² Art. 4 (Riscontro diagnostico), L.R. n. 15/2011, cit.:

1. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, nel rispetto della normativa statale, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale, ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, dirigenti di struttura complessa o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

2. Nel rispetto della normativa statale, i competenti servizi delle ASL dispongono il riscontro diagnostico anche sui cadaveri di persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo o, a richiesta del medico curante, quando sussistono dei dubbi sulle cause di morte.

3. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto

²³ D.P.R. n. 285/1990, cit.:

Art. 45 - 1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale o delle unità sanitarie locali interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al sindaco e al coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale comprendente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.

4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite secondo le prescrizioni di cui all'art. 38.

5. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Capo V (Riscontro diagnostico).

Art. 37. 1. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83 ...omissis...

3. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte. ...omissis...

Art. 38. 1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

Art. 39. 1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati dal sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 7.

CAPO II PERIODO E LUOGHI DI OSSERVAZIONE DELLE SALME

Articolo 9 - Periodi, luoghi e modalità di osservazione delle salme. Cappelle e camera mortuaria.

1. Nessuna salma può essere chiusa in cassa né essere sottoposta ad autopsia, imbalsamazione o trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né esser inumata, tumulata o cremata prima che siano trascorsi i tempi obbligatori di osservazione o comunque siano stati effettuati gli accertamenti previsti dall'ordinamento. Tali tempi e attività, i luoghi ove essi possono o debbono avvenire, le camere mortuarie e gli obitori, la possibilità o meno di movimentazione o trasporto delle salme durante il periodo di osservazione sono disciplinati dalla normativa regionale²⁴ e, in via sussidiaria, nazionale²⁵. Le richieste,

2. *Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.*

Art. 1, legge 2/2/2006, n. 31 (*Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto*):

1. *I lattanti deceduti improvvisamente entro un anno di vita senza causa apparente e i feti deceduti anch'essi senza causa apparente dopo la venticinquesima settimana di gestazione devono essere prontamente sottoposti con il consenso di entrambi i genitori a riscontro diagnostico da effettuarsi nei centri autorizzati secondo i criteri individuati nell'articolo 2, a cui sono inviati gli organi prelevati. ...omissis...*

²⁴ Art. 3 (*Osservazione e trattamenti sul cadavere*), L.R. n. 15/2011, cit.:

1. *I cadaveri non possono essere seppelliti, cremati o sottoposti ad autopsia o ad alcuno dei trattamenti previsti al comma 7, prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero i casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica di durata non inferiore a venti minuti o ricorrano altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.*

2. *Durante il periodo di osservazione, i corpi devono essere posti in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.*

3. *In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, in conformità all' articolo 18 del d.p.r. 285/1990.*

4. *In caso di trasporto dal luogo del decesso ad una struttura sanitaria, ad un deposito di osservazione o ad una struttura per il commiato, siti anche in altro comune della Regione, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.*

5. *Se il decesso avviene in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi è espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, come individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato, previa certificazione del medico curante o di medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso. Tale certificazione attesta che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.*

6. *Oltre alle strutture comunali già esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private, che operano in regime di ricovero, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute, ricevono, nei limiti delle proprie disponibilità, i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ASL abbia certificato la non idoneità, di persone ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento, o per le quali vi è stata la richiesta di cui al comma 5, per:*

a) *il periodo di osservazione di cui al comma 2;*

b) *l'effettuazione del riscontro diagnostico, dell'autopsia o di altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.*

7. *...omissis...*

e artt. 10 e 11 del D.P.G.R. n. 7R/2012 e s.m.i., cit.:

Art. 11. Depositi di osservazione.

1. *I Comuni, anche avvalendosi delle ASL, sulla base dell'andamento della mortalità e della disponibilità di obitori e depositi di osservazione comunali già esistenti, nonché di camere mortuarie delle strutture sanitarie, individuano l'eventuale fabbisogno aggiuntivo di strutture. I relativi oneri sono ripartiti tra i Comuni, in proporzione al numero di abitanti.*

2. *In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa.*

3. *In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ASL territorialmente competente ha certificato l'antigenicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate o gli obitori comunali.*

4. *Il deposito delle salme di cui al comma 3, è gratuito e non può essere dato in gestione a operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre.*

5. *Se il decesso avviene in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi è espressa richiesta dei familiari o dei conviventi come individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente), la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso all'obitorio, al servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite per il commiato, previa certificazione del medico curante o di un medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del*

decesso, ai sensi dell'art. 3, L.R. n. 15/2011. Tale certificazione attesta che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

6. A richiesta dei familiari e con onere a loro carico, la salma può essere trasportata, nel rispetto della normativa vigente, per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso alla sala del commiato o all'abitazione propria o dei familiari.

7. Il trasporto di cui al comma 5 è svolto secondo le modalità disciplinate nell'articolo 8 ed è a carico dei familiari richiedenti.

8. Oltre alle strutture comunali già esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private che operano in regime di ricovero, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute, ricevono, nei limiti delle proprie disponibilità, i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ASL abbia certificato la non idoneità, di persone ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento, o per le quali vi è stata la richiesta di cui al comma 5, per:

a) il periodo di osservazione;

b) l'effettuazione del riscontro diagnostico, dell'autopsia o di altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.

9. Le gestioni di cui al comma 4, in corso alla data di entrata in vigore del Regolamento, in contrasto con quanto disposto dal presente articolo sono tenute ad uniformarsi entro quindici mesi dall'entrata in vigore del Regolamento medesimo.

[Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, del regolamento approvato con D.P.G.R. 6 agosto 2013, n. 7/R].

Art. 12 - Camere mortuarie.

1. Ai sensi dell'articolo 6 della L.R. n. 15/2011, la gestione dei servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private è incompatibile con l'esercizio dell'attività funebre. A tal fine, deve essere predisposta dalla Direzione sanitaria competente adeguata e visibile cartellonistica presso le camere mortuarie che ribadisca il divieto di cui all'articolo 6 della L.R. 15/2011 con indicazione dell'ufficio cui inoltrare reclami.

2. Il personale adibito al servizio pubblico di obitorio e di servizio mortuario delle strutture sanitarie, di ricovero e cura, di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali sia pubbliche che private, non può svolgere attività funebre in forma diretta o indiretta e non deve essere collegato o riconducibile in alcun modo a soggetti esercenti l'attività funebre. 3. I familiari e i conoscenti del defunto, a fronte di esigenze straordinarie, possono vegliare il defunto oltre l'orario consentito, previa richiesta al personale addetto al servizio e autorizzazione della Direzione sanitaria competente.

²⁵ Capi II, III, XI e XII, D.P.R. n. 285/1990, cit.:

Capo II - Periodo di osservazione dei cadaveri

Art. 8. 1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

Art. 9. 1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8.

Art. 10. 1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 11. 1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale adotta le misure cautelative necessarie.

Capo III - Depositi di osservazione e obitori

Art. 12. 1. I comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;

c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 13. 1. I comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;

b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;

c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Art. 14. 1. I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

2. Nei comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti il locale destinato a deposito di osservazione deve essere distinto dall'obitorio.

3. I comuni costituiti in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero a norma dell'art. 49, comma 3, possono consorziarsi anche per quanto concerne il deposito di osservazione e l'obitorio.

4. Nel caso di cui al comma 3, ai fini della distinzione fra deposito di osservazione e obitorio di cui al comma 2, si tiene conto della popolazione complessiva dei comuni interessati.

Art. 15. 1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'unità sanitaria locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 feb/Garessio 1961, n. 185.

2. L'unità sanitaria locale comprendente più comuni individua gli obitori e i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri; al loro allestimento ed all'esercizio provvede il comune cui obitorio e deposito di osservazione appartengono. Nel territorio di ciascuna unità sanitaria locale le celle frigorifere debbono essere non meno di una ogni ventimila abitanti e, comunque, non meno di cinque. Nel caso di un comune il cui territorio coincide con quello di una unità

autorizzazioni e comunicazioni di trasporto previste dalla legge devono essere conformi alla modulistica prevista dalla Regione Piemonte, se del caso adattata e integrata dal Comune di Garesio.

2. Salvo divieto dell'Autorità giudiziaria, sanitaria o di pubblica sicurezza, i parenti, chi ne assume le veci e i conviventi anagrafici potranno assistere le salme nelle camere mortuarie di cimiteri, strutture sanitarie o di ricovero negli orari e secondo le disposizioni delle rispettive Direzioni. Gli orari di apertura della camera ardente sono i seguenti: tutti i giorni della settimana dalle ore 8 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 18.00. In ogni caso sarà provveduto affinché le salme siano poste in condizioni da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e che quest'ultime possano essere rilevate.

3. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, la camera mortuaria del cimitero urbano può ospitare salme, cadaveri o resti mortali di persone residenti in altri Comuni, con onere a carico di quest'ultimi.

4. Nella camera mortuaria del cimitero possono altresì tenersi in deposito i feretri o altri contenitori racchiudenti i cadaveri, i resti o le ceneri che per motivi eccezionali non è possibile tumulare, inumare o cremare immediatamente.

5. Nelle camere mortuarie, obitori, depositi di osservazione, strutture del commiato sanitarie o socio-assistenziali pubbliche o convenzionate oppure inserite nella struttura cimiteriale vigono i divieti, gli

sanitaria locale, oppure comprende più unità sanitarie locali, le determinazioni in proposito sono assunte dal comune e il rapporto quantitativo di cui sopra è riferito alla popolazione complessiva del comune.

3. Con le stesse modalità si provvede a dotare gli obitori di celle frigorifere isolate per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive, in ragione di una ogni centomila abitanti.

Capo XI Camera mortuaria

Art. 64. 1. Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

2. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode ove esista e deve essere provvoluta di arredi per la deposizione dei feretri.

3. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall'art. 12, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12, comma 2.

Art. 65. 1. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.

2. Le pareti di essa, fino all'altezza di m 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento

Capo XII - Sala per autopsie

Art. 66. 1. La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'art. 65.

2. Nella sala munita di idonea illuminazione vi deve essere un tavolo anatomico, in grès, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

Paragrafo 4. della Circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993, cit.:

4. DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI DEI DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, DEGLI OBITORI. COMPETENZE GESTIONALI E DOTAZIONI DI STRUTTURE.

4.1. La materia disciplinata dal Capo III consente, rispetto alle analoghe disposizioni dell'abrogato decreto del Presidente della Repubblica n. 803/1975, di meglio definire le funzioni, gli obblighi, la titolarità, la collocazione.

Le funzioni si distinguono in:

a) osservazione: di salme di persone morte in abitazioni inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; di salme di persone morte a seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; di salme di persone ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;

b) obitoriali: con osservazione e riscontro diagnostico di cadaveri di persone decedute senza assistenza medica; deposito per periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie e accertamenti medico-legali, riconoscimento, trattamento igienico-conservativo; deposito, riscontro diagnostico e autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Le funzioni possono essere riunite in un unico locale nei comuni con popolazione minore di 5.000 abitanti.

4.2. Le unità sanitarie locali nel territorio di propria competenza individuano gli obitori ed i depositi di osservazione nei quali prevedere la dotazione di celle frigorifere di cui all'art. 15.

Sono stati fissati i seguenti standard:

posti salma refrigerati, con un minimo di 5, in misura pari ad 1 ogni 20.000 abitanti a cui aggiungere celle isolate per cadaveri portatori di radioattività in misura pari a 1 ogni 100.000 abitanti.

Per posto salma refrigerato è da intendersi quello realizzato, anche in forma indistinta, in apposite celle frigorifere.

All'allestimento delle attrezzature necessarie, nonché alla gestione, provvede il comune cui l'obitorio ed il deposito di osservazione appartengono, secondo forme di gestione o di convenzione individuate dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

L'attività in questione è servizio pubblico obbligatorio.

4.3. Restano fermi gli obblighi di dotazione del deposito di osservazione, comunemente chiamato camera mortuaria e di sala settoria per le autopsie, per gli ospedali, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631. Le salme di persone decedute presso case di cura o istituti di ricovero per anziani, non dotati di depositi di osservazione, vengono trasportate, con le cautele di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990, al deposito di osservazione di cui all'art. 12

obblighi e le incompatibilità inerenti l'intermediazione, la pubblicità e lo svolgimento dell'attività di agenzia d'affari funebri, di cui alla normativa generale vigente.²⁶

6. Su specifica richiesta dei famigliari la cappella del Cimitero del concentrico può ospitare salme o cadaveri di persone con diritto di seppellimento nei cimiteri comunali previo pagamento di quota giornaliera stabilita dalla Giunta Comunale.

In caso di necessità di utilizzo della cappella la salma/cadavere potrà essere spostata nell'adiacente camera mortuaria alle medesime condizioni economiche.

Articolo 10 - Strutture per il commiato

1. Oltre che nell'ambito dei cimiteri²⁷ al fine di consentire forme rituali di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato, nonché agli operatori professionali la preparazione della salma o cadavere per le esequie o la sepoltura, potrà essere consentita sul territorio comunale, previo adeguamento delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore, la realizzazione e la gestione di strutture per il commiato, così come individuate dalla legge regionale²⁸. La disciplina regolamentare delle suddette strutture, nonché della formazione del relativo personale, è di competenza regionale²⁹ ed è integrata dalle disposizioni seguenti.

²⁶ Artt. 5 (Attività funebre) e 6 (Tutela del dolente e vigilanza nell'ambito delle camere mortuarie), L.R. n. 15/2011, cit.

²⁷ Art. 14 (Piano regionale di coordinamento), L.R. n. 15/2011, cit.:

1. ...omissis...

2. Il Piano regionale di coordinamento definisce:

a)...omissis...;

b)...omissis...;

c)...omissis...;

d)...omissis...;

e) l'allestimento di strutture per il commiato per ogni nuovo cimitero e crematorio;

...omissis..

²⁸ Art. 8 (Strutture per il commiato) della L.R. n. 20/2007 e s.m.i., cit.:

1. I comuni e loro forme associative promuovono la realizzazione di strutture nell'ambito delle quali, su istanza del familiare del defunto, possono tenersi cerimonie per il commiato.

2. Tali strutture, che devono consentire l'accoglienza di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre, nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari, possono essere utilizzate anche per l'esposizione e la veglia dei cadaveri.

3. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati autorizzati all'esercizio dell'attività funebre, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso, fermo restando l'obbligo previsto dalla normativa statale e regionale in capo alle strutture pubbliche e private che sono tenute a garantire il servizio di camera mortuaria al soggetto deceduto presso le medesime strutture, nel caso in cui i familiari non optino per la struttura del commiato.

4. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, le strutture devono essere in possesso di caratteristiche igienico-sanitarie previste per le camere mortuarie dalla normativa statale e regionale in materia, che si applica anche in relazione alle pratiche di rilevazione delle manifestazioni di vita.

4 bis. Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture obitoriali, di strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, né di strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali. I comuni stabiliscono l'ubicazione delle strutture per il commiato.

²⁹ D.P.G.R. n. 7R dell'8/8/2012, cit.:

Art. 13 - Realizzazione e gestione delle strutture per il commiato.

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri), le strutture per il commiato sono strutture destinate, a richiesta dei familiari del defunto, alla celebrazione di riti di dignitoso commiato e all'esposizione e la veglia dei defunti.

2. La realizzazione e la gestione della struttura per il commiato può essere affidata a soggetti pubblici o a soggetti privati esercenti attività funebre previa comunicazione al Comune competente nelle forme previste dal regolamento comunale.

3. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali competono al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria locale.

4. Il Comune stabilisce l'ubicazione nel proprio territorio delle strutture per il commiato in aree individuate negli strumenti urbanistici.

5. Le strutture per il commiato non possono essere collocate in strutture obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, nonché in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali.

6. Le strutture per il commiato possono prevedere l'esercizio delle attività di imbalsamazione e tanatoprassi.

7. Per l'esercizio delle attività di osservazione, imbalsamazione e tanatoprassi, le strutture per il commiato devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste per le camere mortuarie dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) e dalla Delib.C.R. 22 febGaressioio 2000, n. 616 -3149 (Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private).

8. Il gestore della struttura per il commiato trasmette al Comune competente il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato.

Art. 14 - Formazione dei cerimonieri delle strutture per il commiato.

2. Le strutture del commiato possono essere ubicate nelle aree per le quali risulti la compatibilità con le regolamentazioni contenute nel Piano Regolatore Generale Comunale della Città di Garesio.
3. La realizzazione delle strutture del commiato e la loro gestione possono essere svolte da soggetti pubblici o privati regolarmente esercenti l'attività funebre, previa presentazione di apposita istanza ai sensi di legge allo Sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.) o alla diversa struttura organizzativa che eventualmente ne svolga le competenze.
4. Si applica il precedente articolo 9, ultimo comma.

Articolo 11 - Traslazioni di salma durante il periodo di osservazione.

1. Esclusi i casi di recupero o spostamento per ordine dell'Autorità giudiziaria o sanitaria, qualsiasi trasporto di salma durante il periodo di osservazione di legge (cosiddetti "a cassa aperta") dal luogo di decesso all'abitazione del defunto o ad altro luogo previsto dalla normativa vigente deve essere obbligatoriamente preceduto dalla dichiarazione scritta circa la trasportabilità della salma stessa senza pregiudizio della salute pubblica, rilasciata da un medico chirurgo intervenuto sul luogo del decesso. Tale dichiarazione è da trasmettersi tempestivamente, unita o contestuale alla comunicazione del trasporto, all'Ufficio dello Stato civile secondo il fac simile regionale. Tempestiva comunicazione della traslazione va altresì effettuata, da parte di chi provvede al trasporto, al competente Servizio di Medicina legale, al fine di poter correttamente indirizzare il medico necroscopo per la prescritta visita di legge, se questa non è ancora stata effettuata.
2. Le modalità tecniche ed i luoghi in cui può essere effettuato il trasporto a "cassa aperta" sono previsti dalle disposizioni regionali.³⁰ Per "abitazione" ove si può trasportare la salma nel periodo di osservazione si può intendere, oltre che quella propria di residenza o semplice domicilio del defunto o dei suoi familiari, anche l'eventuale struttura RSA o RAA (istituto o casa di riposo con o senza assistenza sanitaria autorizzata, ecc.) che lo consenta, presso la quale il defunto alla data del decesso risiedesse anagraficamente oppure risultasse comunque stabilmente ricoverato od ospitato.

CAPO III PRATICHE FUNEBRI SUI CADAVERI

Articolo 12 - Autorizzazione delle pratiche funebri

1. Sulla dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, che la morte accertata non è presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Responsabile del Servizio o il Funzionario da questi incaricato o delegato autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, e l'Ufficiale di Stato Civile quelle per la sepoltura, per l'imbalsamazione/tanatoprassi o per la cremazione nei modi e nelle forme stabiliti dalla legge.³¹

1. I corsi di formazione sono svolti da soggetti pubblici o privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente, in conformità a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente.

2. I piani di formazione obbligatori per i cerimonieri delle strutture per il commiato, previsti all'articolo 13, L.R. n. 15/20011, devono comprendere le seguenti materie:

a) elementi di legislazione in materia funeraria, cimiteriale e di cremazione;

b) storia ed evoluzione dei riti funebri, elementi culturali della ritualità, i riti nella cultura cattolica, i riti funebri e le tradizioni nelle culture più diffuse;

c) aspetti psicologici, quali componenti emotive e rapporti con le famiglie ed i dolenti, il lutto e le modalità di elaborazione, il rito funebre, la funzione psicologica del rito, la figura del cerimoniere;

d) linguaggi: lo spazio, l'arredo e l'addobbo, funzioni e tipologia della musica, caratteristiche e funzioni delle letture nella cerimonia;

e) la cerimonia del commiato, ruolo del cerimoniere, rapporto con la famiglia, organizzazione della veglia funebre, preparazione del rito del commiato, dimensione drammaturgica dello svolgimento del rito;

f) esercitazioni pratiche ed assistenza alle cerimonie.

3. I corsi di formazione devono prevedere il superamento di un esame di verifica finale.

D.G.R. 22/9/2014 n. 22-343: Disciplina regionale dei corsi di formazione professionale relativi ai servizi funebri e cimiteriali di cui alla L.R. 3 agosto 2011, n. 15, Allegato A.

³⁰ Vedi nota 25.

³¹ Art. 3 (Osservazione e trattamenti sul cadavere), comma 7, L.R. n. 15/2011, cit.:

7. Negli obitori e nelle strutture per il commiato sono consentiti trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale.

Art.15 (Imbalsamazione e tanatoprassi) del D.P.G.R. n. 7R dell'8/8/2012, cit.:

1. In attuazione dell'articolo 3, comma 7, L.R. n. 15/2011, i trattamenti per l'imbalsamazione e di tanatoprassi del cadavere sono richiesti dai familiari e possono iniziare solo dopo l'espletamento delle procedure per l'accertamento di morte.

2. La richiesta di autorizzazione all'imbalsamazione è presentata da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale, al Comune che l'autorizza ed all'ASL competente che ne controlla l'esecuzione, corredata dall'indicazione del procedimento che s'intende utilizzare, del luogo ed ora del trattamento.

2. Nel dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alle sopraddette pratiche sul cadavere sarà subordinata a nulla osta dell'Autorità giudiziaria.
3. Per l'inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazione chirurgica, si applicano le norme sanitarie vigenti³² e, se non vengono richiesti servizi speciali, il successivo articolo 24, comma 1, lettera a). La sepoltura della parte anatomica avviene di norma nel Campo di inumazione comune del cimitero, salvo che l'interessato non ne richieda l'inumazione, tumulazione o cremazione privata a sue spese.

Articolo 13 - Diritto e dovere di disporre del cadavere e dei funerali

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge in caso di cremazione, nel disporre della salma, del cadavere, dei funerali e dei resti mortali od ossei ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purché certa e non in contrasto con le disposizioni di legge, anche in termini di individuazione della persona che disporrà della salma e dei funerali.³³
2. In difetto, i congiunti hanno diritto di disporre nell'ordine seguente: coniuge o unito/a civilmente; figli, genitori, legali conviventi di fatto, altri parenti ed affini in ordine di grado secondo l'ordine di cui al Codice Civile^{34 35}, eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie. Tale facoltà di scelta, se non

3. I trattamenti di tanatoprassi sono effettuati nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente, in particolare in materia di gestione dei rifiuti sanitari.

4. Sono vietate le operazioni di imbalsamazione e tanatoprassi sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive.

in via sussidiaria, D.P.R. n. 285/1990, cit.:

Art. 46 - 1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione dei cadaveri devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al sindaco, che la rilascia previa presentazione di:

a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione di procedimento che intende eseguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

b) distinti significati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Art. 48 - 1. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 è eseguito dal coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8, 9 e 10

³² Art. 3 (Parti anatomiche riconoscibili e resti mortali derivanti da attività di esumazione ed estumulazione), commi 2 e ss., D.P.R. 10 luglio 2003, n. 254 (Regolamento sulla gestione rifiuti sanitari), cit.:

...omissis...

2. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dalla azienda sanitaria locale competente per territorio.

3. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata.

4. La persona amputata può chiedere, espressamente, che la parte anatomica riconoscibile venga tumulata, inumata o cremata con diversa modalità. In tale caso la richiesta deve avvenire e deve essere inoltrata all'ufficio preposto della azienda sanitaria locale competente per territorio, attraverso la struttura sanitaria di cura e ricovero, non oltre le 48 ore dall'amputazione.

5. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di resti mortali, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dal competente ufficio del comune in cui sono esumati o estumulati.

...omissis...

³³ Art. 1, commi 40 e 41, legge 20/6/2016, n. 76, cit.:

40. Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:

a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;

b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

41. La designazione di cui al comma 40 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

³⁴ Codice civile, Libro I, Titolo V (Della parentela e dell'affinità)

Art. 74. Parentela.

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti.

Art. 75. Linee della parentela.

Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

Art. 76. Computo dei gradi.

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

Art. 77. Limite della parentela.

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

Art. 78. Affinità.

diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente *more uxorio* con il deceduto, purché la convivenza risulti all'anagrafe comunale e non si oppongano altri aventi titolo.

3. Chi esercita la funzione prevista dal precedente comma è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità d'agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo del medesimo grado nell'ordine di cui al comma stesso, scaricando in tal modo il Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità in merito.

4. Nel caso che nessuno dei soggetti di cui sopra disponga spontaneamente, sono tenuti a disporre a proprio carico i congiunti vincolati dall'obbligo di prestare gli alimenti ai sensi del Codice Civile e nell'ordine da questo disposto.

5. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue, limitandosi, se possibile, a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice. In caso di urgenza, procede ai sensi dei commi 1, lettera e), e 2 del successivo articolo 24.

6. Nel caso di defunti indigenti, salve le eventuali responsabilità civili e penali di quest'ultimi, si applica il successivo articolo 24.

Articolo 14 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio e prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

1. Il rilascio di cadaveri a scopo di studio ed il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, devono avvenire sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.³⁶

L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.

Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei due coniugi, egli è affine dell'altro coniuge.

L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'articolo 87, n. 4.

³⁵ Art. 1, legge 20/6/2016, n. 76, cit.:

...omissis...

19. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile, nonché gli articoli 116, primo comma, 146, 2647, 2653, primo comma, numero 4), e 2659 del codice civile.

...omissis...

20. Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.

...omissis...

65. In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'articolo 438, secondo comma, del codice civile. Ai fini della determinazione dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, l'obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.

Combinato disposto con: Codice civile, Libro Primo, Titolo XIII, art. 433 (Persone obbligate):

All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

1) il coniuge; (o l'unito/a civilmente)

2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;

3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;

4) i generi e le nuore;

5) il suocero e la suocera;

-) il legale convivente di fatto

6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

³⁶ D.P.R. n. 285/1990, cit.:

Art. 40. 1. La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto, 1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli 8, 9 e 10.

2. Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.

Art. 41. 1. I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti, messi a loro disposizione a norma dell'art. 40, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.

2. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale sempreché nulla osti da parte degli aventi titolo.

Articolo 15 - Deposizione dei cadaveri nei feretri

1. Trascorso il periodo di osservazione il cadavere viene deposto nel feretro.

2. I feretri devono avere i requisiti stabiliti dalla normativa generale³⁷ e, fuori dei casi di cui al successivo articolo 24, dovranno essere forniti dall'industria privata a cura dei richiedenti la sepoltura. Per quanto

3. I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.

Art. 42. 1. Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'art. 40, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

Art. 43. 1. Il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

2. Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.

3. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri. 4. È vietato il commercio di ossa umane.

Art. 44. 1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

³⁷ Paragrafo 9. della Circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993, cit.:

9. INDICAZIONI SU CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PER LE BARE. CAUTELE PER I TRASPORTI FUNEBRI OLTRE UNA CERTA DISTANZA. VALVOLE O ALTRI DISPOSITIVI PER FISSARE O NEUTRALIZZARE I GAS DI PUTREFAZIONE.

9.1. I materiali da impiegare per la costruzione dei contenitori atti al trasporto dei cadaveri devono assicurare la resistenza meccanica per il necessario supporto del corpo e l'impermeabilità del feretro (legno massiccio e lastra di zinco o piombo quando richiesta). La cassa di legno può essere indifferentemente interna o esterna a quella metallica anche se per motivi estetici è invalso l'uso di disporla all'esterno.

La cassa metallica, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura (è permessa oltre alla saldatura a fuoco anche quella a freddo) continua ed estesa su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Per il trasporto oltre 100 km di feretri contenenti cadaveri destinati alla inumazione è consentito il ricorso a particolari cofani esterni a quello di legno di materiali impermeabili e con adeguata resistenza meccanica a chiusura stagna eventualmente riutilizzabili previa disinfezione, purché in possesso dell'autorizzazione di cui all'art.31 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990.

Tale sistema è preferibile nel caso di trasporti di cadaveri di persone morte di malattie infettive-diffusive destinati alla inumazione.

L'art. 30 fornisce le specifiche tecniche da seguire per la costruzione delle bare di legno.

Il criterio base è che ogni parete, sia essa più o meno estesa, con funzioni di supporto o contenimento, deve essere costituita da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, saldamente congiunte con collante di sicura duratura presa. Nel senso della larghezza possono essere utilizzate più tavole secondo quanto indicato dall'art. 30.

Scompare quindi l'obbligo dell'incastro con anima o continuo previsto nel precedente regolamento.

Con tali norme costruttive sono pertanto ammesse forme semplici (cofano a pianta rettangolare), classiche (spallate a pianta esagonale), elaborate (a pianta o sezione ottagonale a pareti bombate, ecc.).

E' richiesto che lo spessore minimo del legno, a fondo intaglio, dopo la lavorazione, sia di almeno 25 mm (20 mm se il cofano è destinato ad inumazione).

E' ora prescritto che sia la cassa di legno che quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della sola ditta costruttrice, laddove vi sia coincidenza fra costruttore e fornitore-distributore.

Per i trasporti da un comune ad un altro comune si usano criteri diversi per la confezione del feretro a seconda della distanza da compiere e ciò, indipendentemente dal tipo di sepoltura prescelta.

Con l'art. 30 si è inteso stabilire in 100 km il discrimine fra l'uso di una sola cassa (di legno) o della doppia cassa (legno e metallo).

I 100 km sono da intendersi come tragitto prevedibile, essendo alla partenza necessario verificare il tipo di feretro da usarsi.

Cosicché, pur potendo interpretare letteralmente la norma nel senso di distanza da confine a confine di comune, purché uniti da strada percorribile da carro funebre, sarà più pratico fare riferimento alla distanza fra i due comuni, così come riportata da carte stradali, intendendosi che detta interpretazione, oggettivamente riduttiva, potrà essere temperata nell'applicazione pratica in relazione all'ampiezza territoriale di ciascun comune.

La norma di cui all'art. 30/13 stabilisce l'impiego della sola cassa di legno se la distanza da coprire nel trasporto funebre è inferiore ai 100 km.

Essa è pertanto da intendersi nel senso che non è da prevedere né il controferetro metallico, né la cerchiatura con le liste di lamiera di ferro di cui all'art. 30/11.

Oltre i 100 km, è d'obbligo la doppia cassa, anche se il feretro è destinato ad inumazione o cremazione. Quella in legno sarà di spessore minimo di 25 mm; quella di zinco di 0,660 mm e quella di piombo di 1,5 mm.

Giunti a destinazione la cassa di zinco viene opportunamente tagliata prima della inumazione, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Sono pertanto, illegittime tutte quelle disposizioni che comunque comportino nei casi in cui è prescritta la doppia cassa, un divieto di utilizzazione di feretri con cassa metallica interna a quella di legno.

Sotto i 100 km, viene usata una unica cassa solo se destinata ad inumazione o cremazione. Per la inumazione e la cremazione, se il trasporto è fuori del territorio del comune, si userà una cassa di spessore non inferiore a 25 mm; per trasporti interni al comune destinati ad inumazione lo spessore minimo è di 20 mm.

Per la tumulazione lo spessore minimo è sempre di 25 mm.

E' opportuno che per i cofani destinati all'inumazione o alla cremazione vengano realizzati gli spessori minimi consentiti ed essenze lignee tenere, facilmente degradabili.

Si richiama l'attenzione sul divieto ai sensi dell'art. 75/9, di impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse, nonché per le imbottiture interne.

9.2. La funzione della cerchiatura del feretro di cui all'art. 30/11 è quella di contenimento meccanico della cassa di legno soggetta a pressione per rigonfiamento di quella interna metallica (dovuta alle sovrappressioni per effetto dei gas di putrefazione).

Ciò premesso si ritiene superflua la cerchiatura:

- qualora alla cassa metallica sia applicata ai sensi dell'art. 77, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990 una valvola o altro dispositivo atto a fissare o neutralizzare i gas;
- se la cassa di legno è racchiusa da quella metallica o da contenitore rigido da trasporto.

9.3. Si sottolinea inoltre l'obbligo di apporre sul feretro una targhetta metallica, con l'indicazione di nome cognome, data di nascita e di morte del defunto.

L'apposizione della targhetta metallica esterna è indipendente da norme regolamentari comunali che prescrivano la presenza di apposita medaglia in piombo, numerata progressivamente, da collocare assieme al feretro nella fossa in caso di inumazione.

Analogamente, è consigliabile che tale medaglia venga utilizzata anche quando il feretro è destinato alla cremazione.

In tal caso la medaglia, numerata progressivamente, sarà di materiale refrattario.

9.4. In base all'art. 77 il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, autorizza di volta in volta in relazione ai singoli brevetti, l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas di putrefazione.

Le autorizzazioni già rilasciate precedentemente alla uscita del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990 sono considerate valide.

9.5. Il Ministro della sanità con le procedure di cui all'art. 31, in relazione all'evolversi del mercato, può consentire per la costruzione delle casse e dei relativi accessori interni ed esterni l'uso di materiali diversi da quelli oggi indicati, prescrivendone le caratteristiche.

Detta autorizzazione è rilasciabile sia in forma singola (per brevetto, soluzione tecnica presentata da ditte interessate) sia in forma generale con l'indicazione dei nuovi materiali ammessi.

9.6. Pur non essendo fissato un tempo massimo entro cui procedere alla inumazione o alla saldatura della cassa metallica, obiettive ragioni di igiene, in dipendenza delle situazioni ambientali e delle condizioni climatiche, suggeriscono la opportunità che in ogni regolamento locale siano fissati tali limiti temporali con la individuazione dell'autorità sanitaria incaricata del controllo.

9.7. La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990, nonché, in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive, a quanto prescritto dagli articoli 18 e 25, e infine l'avvenuto trattamento antiputrefattivo, è certificato dal personale a ciò delegato dall'unità sanitaria locale del luogo di partenza, unitamente alla verifica della identità del cadavere.

Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo.

Il servizio di custodia del cimitero di arrivo verificherà l'integrità del sigillo e la corrispondenza di questo con quello apposto sulla certificazione di cui sopra.

D.P.R. n. 285/1990, cit.:

Art. 30 - 1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.

5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della lunghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.

11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.

12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

13. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

Art. 31 - 1. Il Ministero della sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro (2).

(2) Con D.M. 7 febGaresioio 2002 (Gazz. Uff. 1° marzo 2002, n. 51) e con D.M. 7 febGaresioio 2007 (Gazz. Uff. 26 febGaresioio 2007, n. 47) è stato autorizzato l'uso in ambito nazionale del materiale denominato Mater-Bi-ZIOIU, per realizzare manufatti in sostituzione della cassa di metallo di cui al presente articolo. Con D.M. 9 luglio 2002 (Gazz. Uff. 22 luglio 2002, n. 170), con D.M. 28 giugno 2007 (Gazz. Uff. 24 luglio 2007, n. 170) e con D.Dirett. 28 giugno 2012 (Gazz. Uff. 18 luglio 2012, n. 166) è stato

riguarda i requisiti dei feretri contenenti i cadaveri da sottoporre a cremazione si applicano le norme di cui al successivo articolo 59.

3. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.³⁸

4. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo. Nelle casse destinate alla tumulazione dei cadaveri dovrà essere posta una conveniente quantità di materiale assorbente, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi. Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo di osservazione, e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, nonché fatti salvi i casi di particolari disposizioni,³⁹ il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura.

5. Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione del cadavere, deve prevedersi in non oltre le sessanta ore successive alla morte. Per eventuali dilazioni oltre le n. 60 ore non disposte dall'Autorità Giudiziaria dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL (o suo equivalente), che darà riscontro dopo aver valutato il caso e informerà tempestivamente del parere espresso anche l'ufficio comunale competente

CAPO IV ATTIVITÀ FUNEBRE

Articolo 16 - Attività funebre

1. La nozione di attività funebre e la disciplina dei relativi requisiti e modalità di svolgimento da parte delle imprese private o pubbliche sono dettagliatamente stabiliti dal precedente articolo 1, dalle norme regionali⁴⁰

autorizzato l'uso in ambito nazionale del materiale denominato Mater-Bi, per realizzare manufatti in sostituzione della cassa di metallo di cui al presente articolo. Con D.M. 12 aprile 2007 (Gazz. Uff. 10 maggio 2007, n. 107) e con Decr. 12 aprile 2012 (Gazz. Uff. 9 maggio 2012, n. 107) è stata autorizzata la commercializzazione di un cofano mortuario in cellulosa bordo legno in monoblocco per il trasporto di salme, per l'inumazione e la cremazione. Con D.M. 21 gennaio 2009 (Gazz. Uff. 17 febGaressio 2009, n. 39) sono stati autorizzati la produzione, la commercializzazione e l'uso in ambito nazionale del materiale denominato «Bio-FunerBag» per realizzare manufatti in sostituzione della cassa di metallo per il trasporto di salme, per l'inumazione e la cremazione. Con Decr. 5 luglio 2011 (Gazz. Uff. 18 luglio 2011, n. 165) sono stati autorizzati la produzione, la commercializzazione e l'uso in ambito nazionale del manufatto denominato "Biofunerbag speed" in sostituzione della cassa di metallo per il trasporto di salme, per l'inumazione e la cremazione. Con Decr. 5 luglio 2011 (Gazz. Uff. 18 luglio 2011, n. 165) sono stati autorizzati la produzione, la commercializzazione e l'uso in ambito nazionale di un manufatto in polipropilene (PP), in sostituzione della cassa di metallo di un feretro, unicamente per la tumulazione nel caso di trasporto di salme a distanza inferiore a 100 km.

Art. 32 - 1. Per il trasporto di cui all'art. 30, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 33 - 1. È considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale.

³⁸ Art. 74 D.P.R. n. 285/90, cit.:

Art. 74. 1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

³⁹ Es., Punto 3.2. della Circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993, cit.:

3.2. I cadaveri non possono essere sottoposti a conservazione in celle frigorifere o con apparecchi refrigeratori nel periodo di osservazione.

Uniche eccezioni si hanno nei seguenti casi:

1. accertamento preliminare di morte con ECG ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990;

2. decesso con decapitazione o maciullamento;

3. speciali ragioni igieniche sanitarie di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990.

⁴⁰ L.R. n. 15/2011:

Art. 5 Attività funebre.

1. Ai fini della presente legge, per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari conferito presso la sede dell'impresa funebre oppure presso il domicilio o la residenza del committente;

b) vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri;

c) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto di cadavere, di ceneri e di resti mortali.

2. Le imprese pubbliche o private che intendono svolgere attività funebre presentano una segnalazione certificata di inizio attività, con efficacia immediata, ai sensi dell' articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al comune in cui ha sede commerciale l'impresa. La segnalazione certificata di inizio attività deve essere corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti individuati nel regolamento di cui all'articolo 15.

3. Il conferimento dell'incarico e la negoziazione degli affari inerenti l'attività funebre non possono essere svolti all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private, obitori e depositi di osservazione.

4. Il personale delle imprese esercenti l'attività funebre deve essere in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche. L'etica professionale di tutti i soggetti che agiscono all'interno del settore delle onoranze funebri deve uniformarsi ai principi del codice deontologico di cui all'art. 6, comma 5.

5. I comuni sono tenuti a informare la cittadinanza riguardo alle differenti forme di sepoltura o cremazione e alle tariffe ad esse applicate nonché a pubblicare l'elenco delle imprese autorizzate operanti nel proprio territorio, in conformità a quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 15.

Art. 6 Tutela del dolente e vigilanza nell'ambito delle camere mortuarie.

1. La scelta dell'impresa funebre deve essere libera ed esclusiva prerogativa della famiglia del defunto.

2. Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga anche l'attività funebre di cui all'articolo 5, è d'obbligo la separazione societaria. Le gestioni in corso alla data di entrata in vigore della legge sono tenute ad uniformarsi alle disposizioni del presente comma.

3. I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private non possono in ogni caso essere dati in gestione a soggetti esercenti l'attività funebre di cui all'articolo 5. Le attività di gestione in corso alla data di entrata in vigore della legge sono tenute ad uniformarsi alle disposizioni del presente comma.

4. È fatto divieto di svolgere attività funebre, di disporre di uffici a ciò predisposti, di esporre materiali pubblicitari di singole imprese negli obitori o all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e cura, siano esse convenzionate e non con enti pubblici o nei cimiteri.

5. La Regione, d'intesa con le associazioni rappresentative dei comuni e le associazioni rappresentative di categoria, promuove l'adozione del codice deontologico delle imprese che svolgono attività funebre, ai fini della tutela del dolente e della libera concorrenza.

D.P.G.R. n. 7R/2012, cit.:

Art. 2 Attività funebre.

1. Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni e forniture:

a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;

b) vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri;

c) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto di cadavere, di ceneri e di resti mortali.

2. L'attività funebre è svolta, nel rispetto delle necessarie misure igienico-sanitarie e delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, della L.R. 15/2011.

3. Per lo svolgimento dell'attività funebre è necessaria la presentazione al Comune in cui ha sede commerciale l'impresa, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con efficacia immediata, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e secondo i requisiti stabiliti all'articolo 3, circa i quali è necessario allegare dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e sue successive modificazioni.

4. Le imprese già esercenti l'attività funebre alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono adeguarsi ai requisiti ivi previsti entro quindici mesi dalla entrata in vigore dello stesso.

5. I Comuni, con regolamento, possono dettare ulteriori norme per lo svolgimento dell'attività funebre, senza ulteriori oneri a carico dei soggetti esercenti detta attività.

6. Sono funzioni del Comune, che per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL):

a) l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre;

b) la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre;

c) fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, l'ordine e la vigilanza sul trasporto del defunto durante il periodo di osservazione, sul trasporto di cadaveri, di ceneri e di resti mortali.

Art. 3 Requisiti per lo svolgimento dell'attività funebre.

1. La dichiarazione da allegare alla SCIA ai sensi dell'articolo 2 contiene l'autocertificazione dei seguenti requisiti:

a) disponibilità continuativa di una sede idonea al conferimento degli incarichi e al disbrigo delle pratiche amministrative relative al decesso, alla vendita di casse mortuarie e di altri articoli funebri e ad ogni altra attività inerente al funerale, e regolarmente aperta al pubblico. Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti l'attività funebre, deve essere esposto il prezzario di tutte le forniture e prestazioni rese, con la precisazione che il corrispettivo relativo alla parte del servizio funebre di competenza dell'impresa è attualmente esente da IVA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 10, comma 1, n. 27, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), e lo stesso deve essere esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre;

b) disponibilità continuativa di un'autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un mezzo funebre;

c) disponibilità continuativa di almeno un mezzo funebre in proprietà o contratto di leasing;

d) disponibilità di un magazzino per la vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri;

e) disponibilità di personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche e dotazioni strumentali capaci di garantire il rispetto della legislazione a tutela della salute dei lavoratori; in particolare, un responsabile dell'attività funebre, specie dello svolgimento delle pratiche amministrative e della trattazione degli affari, anche coincidente col titolare o legale rappresentante dell'impresa, coadiuvato da almeno quattro operatori funebri o necrofori con regolare contratto di lavoro, stipulato direttamente con il soggetto esercente l'impresa di attività funebre o con altro soggetto di cui questo si avvale in forza di un formale contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro. Il personale deve essere adeguatamente formato in conformità a quanto stabilito dalla legislazione regionale e dal successivo articolo 4.

e, in via sussidiaria, da quelle nazionali. L'attività funebre viene esercitata, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge. Si applicano le incompatibilità e gli obblighi di separazione societaria previsti dalla medesima normativa.

2. L'attività funebre può comprendere, ma non obbligatoriamente, il servizio dei trasporti funebri, più dettagliatamente disciplinato al successivo Capo V, e/o la gestione di strutture per il commiato, di cui al precedente articolo 10.

3. L'attività funebre, per le imprese aventi la sede principale nel territorio comunale di Garessio, può essere esercitata solo previa presentazione allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune (o alla diversa struttura organizzativa che eventualmente ne svolga le competenze), dell'istanza ai sensi di legge.⁴¹

2. *Se nell'ambito dell'attività inerente il trasferimento del defunto durante il periodo di osservazione e il trasferimento di cadavere, di ceneri e di resti mortali, l'impresa funebre non è in grado di provvedere in modo autonomo, dovrà dimostrare la partecipazione in società, consorzi o strutture per la fornitura di personale adibito alla movimentazione dei feretri, osservanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) della categoria e le normative ad esso connesse.*

3. *I requisiti di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 1 si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità venga acquisita anche attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività.*

4. *L'impresa che svolge l'attività funebre in conformità ai requisiti stabiliti dal presente Regolamento, per poter aprire altre sedi nel Comune ove si trova la sede principale, deve possedere oltre ai requisiti di cui al comma 1:*

a) *la disponibilità continuativa di locali idonei al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse mortuarie e articoli funebri e a ogni altra attività connessa al funerale, e regolarmente aperti al pubblico;*

b) *un preposto responsabile dell'unità locale in possesso di sufficienti conoscenze tecniche in attinenza alle specifiche mansioni svolte, inquadrato secondo le normative di legge e nel rispetto del CCNL di categoria, diverso da quello preposto alla sede principale o ad altre sedi.*

5. *L'impresa che svolge l'attività funebre in conformità ai requisiti stabiliti dal presente Regolamento, per poter aprire una sede in un altro Comune, deve presentare una nuova SCIA, ai sensi dell'articolo 2, come da modello all'Allegato C del Regolamento. Le modifiche e gli aggiornamenti all'Allegato C sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.*

6. *È vietata l'intermediazione dell'attività funebre. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, per la vendita di casse mortuarie ed altri articoli funebri e per ogni altra attività connessa al funerale, si svolge unicamente presso la sede recante i requisiti stabiliti dal presente Regolamento.*

7. *Negli obitori, nei cimiteri e all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e di cura, di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, sia pubbliche che private, è fatto divieto, di interferire o condizionare in alcun modo la scelta dell'impresa funebre da parte dei familiari del defunto, accettare eventuali compensi e regali, svolgere alcuna opera di propaganda, pubblicità e commercio.*

8. *Le disposizioni di cui al comma 6, si applicano sia ai titolari delle imprese esercenti l'attività funebre che al relativo personale dipendente o ad esse collegato o riconducibile.*

9. *Nel caso in cui il gestore di servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga anche l'attività funebre è d'obbligo la separazione societaria, prevista dall'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) da attuare entro quindici mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento.*

Art. 4 Formazione del personale delle imprese esercenti attività funebre.

...omissis...

Art. 5 Cause ostative.

1. *Fatto salvo l'accertamento successivo alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività da parte del Comune competente della carenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività funebre in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale, la stessa non può essere esercitata da chi ha riportato:*

a) *condanna definitiva per il reato di cui all'articolo 513-bis del codice penale;*

b) *condanna definitiva per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni;*

c) *condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;*

d) *condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;*

e) *contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa;*

f) *la cancellazione dal registro delle imprese della camera di commercio competente.*

2. *Le condizioni ostative di cui al comma 1 riguardano il titolare dell'impresa, l'eventuale direttore tecnico e il personale addetto alla trattazione degli affari relativi all'attività funebre.*

Art. 6 Obblighi di informazione dei Comuni.

1. *I Comuni informano periodicamente i cittadini residenti nel proprio territorio in merito alle differenti pratiche funerarie e ai relativi profili tariffari.*

2. *I Comuni provvedono a pubblicare l'elenco aggiornato delle imprese esercenti attività funebre nel proprio territorio.*

Art. 7 Codice deontologico delle imprese funebri.

La Regione, d'intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali, promuove ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della L.R. n. 15/2011, l'adozione del codice deontologico delle imprese che svolgono attività funebre, ai fini della tutela del dolente e della libera concorrenza.

Punti 1-3 della D.G.R. n. 13-7014, cit.

⁴¹ Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio di attività – SCIA) o art. 20 della legge n. 241/1990 e s.m.i.

L'Ufficio cura l'istruttoria della richiesta e ne verifica, con le modalità di legge, la completezza formale e i relativi allegati; acquisisce i pareri necessari, nonché il tariffario delle prestazioni. Il titolare o legale rappresentante dell'impresa ha l'onere di comunicare tempestivamente ogni variazione, comprese quelle relative al proprio personale o ai rapporti di collaborazione con ditte / consorzi / agenzie interinali, dei quali si avvalga per il servizio di necroforato.

4. La formazione obbligatoria dei titolari e del personale delle imprese o fornito alle imprese dai soggetti a ciò titolati deve avvenire secondo le specifiche disposizioni regionali.⁴²

5. Le imprese di onoranze funebri con sede in altri Comuni, Regioni o Stati che intendono svolgere attività funebre nel territorio comunale devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente nella Regione Piemonte. A tal fine, nel caso di disbrigo occasionale di attività o di trasporti funebri presso il Comune di Garessio da parte di imprese con sede legale in altri Comuni o Stati, per persone decedute nel territorio del Comune di Garessio o fuori di esso, il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività funebre viene verificato di volta in volta dall'Ufficio di Stato Civile e/o dagli Uffici di cui ai commi precedenti, anche mediante l'acquisizione di dichiarazioni sostitutive di certificazione oppure di atto di notorietà, che verranno controllati d'ufficio.

⁴² Art. 13 (*Formazione del personale*), L.R. n. 15/2011:

1. Il Consiglio regionale, di concerto con le associazioni di categoria, definisce, con il regolamento di cui all'articolo 15, i requisiti formativi e i piani di formazione obbligatori del personale delle imprese che svolgono attività funebre, del personale dei cimiteri e dei crematori, dei cerimonieri degli spazi per il commiato. I corsi formativi sono svolti da soggetti pubblici e privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente, secondo la normativa nazionale e regionale vigente.

2. Coloro che al momento dell'entrata in vigore della legge non esercitano da almeno cinque anni l'attività di impresa funebre in qualità di titolari o legali rappresentanti o soci, nonché di addetti allo svolgimento dell'attività funebre, seguono un corso professionale con il relativo superamento di un esame di verifica finale.

3. Per il conseguimento dei requisiti formativi di cui al comma 1, la Regione riconosce l'equivalenza dei corsi di formazione del personale svolti in altre Regioni.

l'art. 4 (*Formazione del personale delle imprese esercenti attività funebre*) del D.P.G.R. n. 7R/2012, cit.:

1. Il personale delle imprese esercenti l'attività funebre deve essere in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche, in attinenza allo svolgimento delle attività di responsabile della conduzione dell'attività, di addetto alla trattazione degli affari e di operatore funebre o necroforo.

2. Allo scopo, il titolare o legale rappresentante dell'impresa esercente l'attività funebre è tenuto ad assicurare un apposito piano di formazione, in conformità a quanto stabilito dal presente articolo, avente ad oggetto la individuazione dei bisogni formativi, in relazione al personale di cui dispone e alla esperienza da questi già acquisita, dei contenuti dei corsi e dei soggetti incaricati della loro effettuazione. Il piano di formazione viene tenuto a disposizione degli organismi incaricati delle attività di vigilanza insieme agli attestati relativi ai corsi frequentati dal personale operante presso l'impresa. Lo svolgimento dei corsi di formazione per il personale delle imprese che esercitano l'attività funebre è affidato ai soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

3. La formazione teorica di base include i seguenti argomenti:

a) autorizzazioni al trasporto, alla sepoltura e alla cremazione. Attestazioni mediche;

b) norme concernenti il trasporto funebre e gli obblighi dell'addetto al trasporto;

c) obitorio, servizio mortuario sanitario, servizi per il commiato;

d) operazioni cimiteriali, sepolture e cimiteri, cremazioni e crematori;

e) norme e procedure in tema di salute e sicurezza dei lavoratori;

f) procedure nel trattamento dei cadaveri, inclusi l'imbalsamazione e la tanatoprassi, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente;

g) norme, regolamenti, vigilanza, controlli e sanzioni;

h) mezzi funebri, rimesse, sistemi di sanificazione e disinfezione.

4. La formazione teorica-specialistica, aggiuntiva rispetto a quella indicata al comma 2, che deve essere posseduta dal responsabile della conduzione dell'attività funebre e dall'addetto alla trattazione degli affari, include i seguenti argomenti:

a) normativa che regolamenta i rapporti di lavoro;

b) obblighi del datore di lavoro in tema di salute e sicurezza dei lavoratori;

c) conduzione del personale e dell'impresa;

d) principi e metodi della promozione della qualità nelle imprese;

e) rapporti con i dolenti. Problematiche del lutto;

f) qualità del servizio e cerimoniale;

g) aspetti amministrativi, contabili e fiscali e formazione dei prezzi.

5. Coloro che al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento non esercitano da almeno cinque anni l'attività di impresa funebre in qualità di titolari o legali rappresentanti o soci nonché di addetti allo svolgimento dell'attività funebre, sono tenuti a seguire un corso di formazione, secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, prima di poter definitivamente svolgere le relative mansioni o gli incarichi operativi.

6. I corsi di formazione devono prevedere il superamento di un esame di verifica finale. ,

Punto 4 della D.G.R. n. 13-7014, cit.;

D.G.R. 22/9/2014 n. 22-343: *Disciplina regionale dei corsi di formazione professionale relativi ai servizi funebri e cimiteriali di cui alla L.R. 3 agosto 2011, n. 15, cit.*

6. Tutte le imprese funebri, sia con sede nel territorio comunale che con sede altrove, per e nell'esercizio dell'attività funebre e dei relativi trasporti devono produrre atti dai contenuti conformi alla modulistica prevista dalla Regione Piemonte, se del caso adattata e integrata dal Comune di Garessio.

7. Oltre agli obblighi di legge e regolamentari di cui sopra, ed a quelli stabiliti dal codice deontologico regionale delle imprese funebri eventualmente vigente, sono comunque obblighi di ogni impresa funebre:

- a) esporre in maniera visibile, presso le loro sedi, gli effettivi orari di apertura e di reperibilità da parte del pubblico;
- b) informare preventivamente l'avente titolo delle possibilità di scelta di trasporto e di sepoltura che risultino disponibili all'atto della definizione del contratto di mandato, nonché dei relativi prezzi da essa praticati e delle tariffe, diritti, tasse o tributi comunali e statali;
- c) rispettare il segreto professionale e astenersi da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
- d) utilizzare una comunicazione pubblicitaria oggettiva.

CAPO V TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 17 - Trasporti funebri.

1. La nozione di trasporto funebre e la relativa disciplina sono dettagliatamente stabiliti dalle norme regionali⁴³ e, in via sussidiaria, nazionali.⁴⁴

⁴³ Art. 8, L.R. n. 15/2011, cit.:

Trasporto funebre.

1. Ai fini della presente legge costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere e di resti mortali dal luogo del decesso all'obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, nel rispetto della normativa statale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la raccolta e il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione.

2. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.

3. È escluso dalla nozione di trasporto funebre il trasferimento interno al luogo di decesso quando questo è in una struttura sanitaria. Tale trasferimento viene svolto unicamente da personale incaricato dalla direzione sanitaria che a nessun titolo può essere collegato a soggetti esercenti l'attività funebre.

4. Le autorizzazioni al trasporto e seppellimento di cadaveri, resti mortali, ceneri, parti anatomiche, nati morti, prodotti abortivi e feti sono rilasciate nel rispetto della normativa statale vigente.

5. I trasporti di cadavere, resti mortali o ceneri da o per l'estero sono autorizzati dal comune ove è avvenuto il decesso, in conformità alle norme nazionali ed internazionali.

6. La vigilanza sui trasporti funebri spetta al comune, che si avvale dell'ASL limitatamente agli aspetti igienico-sanitari.

7. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni del D.P.R. 285/1990.

e gli art. 8 e 9 del D.P.G.R. n. 7R/2012, cit.:

Art. 8 Trasporto funebre

1. Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere, ceneri o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino all'obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze funebri compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio, è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati. Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la raccolta e il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest'ultimo con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura e della cremazione.

2. Possono svolgere il servizio di trasporto funebre i soggetti esercenti attività funebre in conformità agli articoli 2, 3 e 4. Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.

3. Il trasporto funebre è svolto mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario. Se ricorrono particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato da congiunti o amici del defunto, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tutela della salute.

4. I mezzi funebri devono essere dotati di un comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida, rivestito internamente di materiale lavabile e disinfettabile.

5. I mezzi funebri devono inoltre essere attrezzati con idonei sistemi che impediscano lo spostamento del feretro durante il trasporto.

6. Il proprietario del mezzo deve predisporre un piano di autocontrollo, a disposizione degli organi di vigilanza, ed annotare su apposito registro costantemente aggiornato il luogo di ricovero per la pulizia e sanificazione e la registrazione di tutte le operazioni effettuate. Il piano di autocontrollo deve essere adottato entro sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale delle presenti disposizioni.

7. Facendo seguito a quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. n. 15/2011, il trasporto funebre è autorizzato secondo la normativa nazionale vigente.

8. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.

9. Sono escluse dalla attività di trasporto funebre tutte le operazioni di trasferimenti interni al luogo del decesso, ove questo avvenga in struttura sanitaria o di ricovero, case di cura e di riposo. Le operazioni di trasferimento vengono svolte solo da personale

2. Il trasporto funebre è un servizio pubblico locale a rilevanza economica, fa parte dell'attività funebre di cui al precedente Capo IV e come tale è esercitato in forma imprenditoriale ed in regime di libera concorrenza dalle imprese ivi indicate o, in via residuale, dal Comune stesso in forma diretta, in economia o meno, tramite soggetti pubblici o privati ovvero società in controllo pubblico pieno o analogo (*in house*).

incaricato dalla Direzione sanitaria competente che in nessun modo e per nessun titolo può essere collegato a soggetti esercenti l'attività funebre.

10. *In caso di decesso in struttura sanitaria o di ricovero, i responsabili delle stesse possono provvedere, con il consenso dei familiari, alla vestizione e alla composizione del defunto, previo corrispettivo deliberato dall'ASL competente.*

11. *Il Comune assicura il trasporto funebre nei casi di indigenza del defunto e stato di bisogno della famiglia. Assicura, inoltre, il servizio di raccolta e trasferimento all'obitorio delle persone decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico.*

12. *Nelle ipotesi di cui al comma 11 restano a carico del Comune la fornitura del feretro, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto.*

13. *I trasporti di cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.*

14. *La vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune, che attraverso personale autorizzato presiede al controllo dei requisiti dell'impresa, delle forniture da essa impiegate e degli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri. Il Comune si avvale dell'ASL limitatamente agli aspetti igienico-sanitari.*

Art. 9 Orari e modalità per l'attività funebre.

1. *Il Comune fissa gli orari per il trasporto funebre, le modalità e i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per eventuali soste. I criteri per le soste presso luoghi di culto sono stabiliti dal Comune, sentiti i ministri del culto*

⁴⁴ *Capo IV (Trasporto dei cadaveri), D.P.R. n. 285/1990, cit.:*

Art. 16. 1. *Il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, è:*

a) *a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'autorità comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali;*

b) *a carico del comune in ogni altro caso.*

Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

2. *L'unità sanitaria locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.*

Art. 17. 1. *Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo II deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.*

Art. 18. 1. *Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.*

2. *È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.*

3. *Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, la unità sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.*

Art. 19. 1. *Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cura del comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a).*

2. *Nei casi previsti dall'art. 16, comma 1, lettera a), ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal comune e con diritto di privativa, il comune per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.*

3. *Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da comune ad altro comune o all'estero con mezzi di terzi e sempreché esso venga effettuato con gli automezzi cui all'art. 20, i comuni di partenza e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale.*

4. *Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.*

Art. 20. 1. *I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.*

2. *Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle unità sanitarie locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.*

3. *Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.*

Art. 21. 1. *Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali.*

2. *Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.*

3. *Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente.*

Art. 22. 1. *Il sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.*

Art. 23. 1. *L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.*

3. Deve essere espletato con mezzi e personale a ciò espressamente destinati, ad eccezione del trasporto delle ceneri e dei resti ossei completamente mineralizzati, una volta inseriti negli appositi contenitori e rilasciate le prescritte autorizzazioni al trasporto ed all'uscita dallo stabilimento crematorio o dal cimitero.⁴⁵

4. Chi, debitamente autorizzato, effettua il trasporto di salme o cadaveri è considerato, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima, un incaricato di pubblico servizio.

5. Tutti i trasporti di cadavere (c.d. "a cassa chiusa") nel territorio del Comune, nonché da altri Comuni al Comune di Garessio o da questo ad altri Comuni oppure da o per l'estero, debbono essere autorizzati con atto scritto dal Responsabile dei Servizi Demografici o da un funzionario o dipendente suo delegato, da consegnarsi in copia al destinatario del trasporto. Tutte le richieste e le comunicazioni di trasporto previste dalla legge devono essere conformi alla modulistica predisposta in base alle norme vigenti e, se del caso, adattata e integrata dal Comune di Garessio.

6. In caso di trasporto di cadavere, all'atto della chiusura del feretro deve essere presente almeno uno degli addetti che opereranno effettivamente il trasporto, che ne deve attestare l'esecuzione.⁴⁶

7. Per i trasporti di salme effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge (c.d. "a cassa aperta"), occorre comunque l'attestazione medica di cui al precedente articolo 11 e devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, ai sensi della vigente normativa.

8. La movimentazione e spostamento a mano e con mezzi meccanici delle salme, cadaveri, bare, feretri e contenitori, quando necessaria, deve essere effettuata in modo tale da garantire l'espletamento di ciascun servizio in condizioni di decoro e sicurezza, con personale formato e addetto nella misura che deve essere definita dal Documento di valutazione dei rischi (o equivalente stabilito dalla legge, di cui tutte le imprese che esercitano il servizio di trasporto funebre devono essere dotate) tenendo conto delle specifiche disposizioni stabilite dalla legge in materia.⁴⁷

9. Nel caso in cui, per particolari esigenze cerimoniali, il feretro venga portato a mano, per brevi tratti, da congiunti o amici del defunto, ciò deve avvenire nel rispetto della specifica normativa nazionale e regionale sulla sicurezza e sulla tutela della salute, sotto il controllo del titolare dell'impresa funebre (o di suo delegato) e, comunque, in presenza di personale necroforo in numero (stabilito ai sensi del precedente comma) adeguato a subentrare, in qualsiasi momento si rendesse necessario, nell'operazione di trasporto funebre e a garantirne il buon esito.⁴⁸

10. Nei casi di cui al successivo articolo 24, il servizio è a carico del Comune stesso e viene svolto, anche a turno, dalle imprese individuate a norma di legge dal Comune in cottimo fiduciario o in altra forma esternalizzata tramite una delle modalità di cui al precedente articolo 4, comma 2. In tutti gli altri casi è a carico dei famigliari o degli obbligati alimentariamente verso gli interessati ai sensi del precedente articolo 13, cui esclusivamente spetta la scelta dell'impresa funebre cui rivolgersi.

11. Il Comune dispone l'esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre con particolare riguardo a:

⁴⁵ Punto 7, D.G.R. n. 13-7014, cit.

⁴⁶ Vedasi nota 46.

⁴⁷ Art. 168 (*Obblighi del datore di lavoro*) del Titolo VI (*Movimentazione manuale dei carichi*) del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81 e s.m.i.:

1. *Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.*

2. *Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'allegato XXXIII, ed in particolare:*

a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;

b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell'allegato XXXIII;

c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all'allegato XXXIII;

d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII.

3. *Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell'allegato XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.,*

l'allegato XXXIII al medesimo D.Lgs. e le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) relative alle attività di movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza), le quali ad esempio attualmente comportano indicativamente, per soggetti di sesso maschile tra i 18 e 50 anni che svolgono tali attività professionalmente, un rischio normalmente accettabile nel sollevamento e trasporto manuale di pesi, anche ripartiti, fino a 25 kg a testa, che può arrivare in casi eccezionali fino ad un massimo di kg 40 per brevi momenti e solo in situazioni di spazio ed appoggio ideali, per soggetti specializzati ed allenati, con capacità dinamica adeguata ed in ottime condizioni fisiche

⁴⁸ Punto 6, D.G.R. n. 13-2014, cit.

- orari di svolgimento dei servizi e relative modalità, con intervalli di almeno 90 minuti da un servizio all'altro, in ordine di richiesta pervenuta e concordata con gli uffici comunali;
- orari di arrivo ai cimiteri;
- la movimentazione del feretro, ad eccezione dei trasporti funebri al di fuori del Comune per funzioni religiose, tumulazioni, inumazioni o cremazioni, non potrà avvenire entro 60 minuti dal trasporto precedente;
- Le autorizzazioni alla movimentazione del feretro all'interno del territorio comunale nel caso di funzioni religiose, tumulazioni, inumazioni o cremazioni saranno rilasciate esclusivamente dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,30 ad esclusione del periodo compreso tra il 01/11 al 31/03 durante il quale l'orario sarà compreso dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,30;
- viabilità dei veicoli interessati ai trasporti funebri.

12. Se il trasporto parte o arriva ad uno dei cimiteri comunali, gli orari di partenza ed arrivo dovranno comunque essere tempestivamente programmati dall'Ufficio competente e comunicati al personale del Cimitero al fine di consentire la predisposizione del personale e delle attrezzature in relazione al tipo di sepoltura o servizio richiesto.

In caso di decesso in giornata prefestiva e festiva il funerale non potrà essere fissato nella mattinata del primo giorno lavorativo successivo in quanto gli uffici devono organizzare e richiedere il servizio alla ditta avente in gestione i cimiteri comunali, salvo casi di estrema urgenza qualora sia possibile concordarli preventivamente con gli uffici comunali.

Obbligatorio se cambia Regione o sopra trasporti di 100 Km.:

Le casse provviste di materassino sanitario assorbi tutto e depuratore (valvole di sicurezze). Ai piedi del Feretro devono essere affissi e ben visibili i tagliandini comprovanti la validità e la messa in opera degli articoli sopra citati. Sarà compito dell'addetto cimiteriale verificare l'idoneità della cassa.

Articolo 18 - Mezzi funebri

1. I mezzi destinati ai trasporti funebri devono essere conformi alle norme della polizia mortuaria e del codice della strada, nonché riconosciuti idonei dalla Motorizzazione Civile.
2. Devono essere dotati di dispositivi atti a consentire la riduzione di velocità e ad evitare rumori ed esalazioni moleste.
3. Devono essere dotati di un piano di autocontrollo, costituito almeno da un registro recante le indicazioni previste dalla legge regionale, fra cui il luogo di ricovero per la pulizia e sanificazione del mezzo e gli estremi delle operazioni effettuate, inclusa la data di effettuazione.⁴⁹
4. Fermo restando l'obbligo della disponibilità continuativa di almeno un mezzo funebre in proprietà o in contratto di *leasing*,⁵⁰ la dotazione di mezzi da parte di ogni Impresa deve essere tale da consentire di adibire ad ogni servizio di trasporto di feretri un carro funebre e adeguati strumenti per facilitare e rendere decorosi il carico e lo scarico dei feretri stessi.

Articolo 19 - Cortei funebri

1. In caso di funerali con corteo funebre:
 - il trasporto inizia con il prelievo del cadavere dall'abitazione, ente ospedaliero, istituto, convivenza, struttura del commiato od altro luogo di giacenza dello stesso;
 - a richiesta dei parenti del defunto, il cadavere deve essere portato alla chiesa od in altro luogo per la celebrazione dei riti o cerimonie funebri e successivamente al cimitero;
 - il trasporto deve essere eseguito con l'impiego di auto funebre e di personale dell'Impresa incaricata, nelle modalità, numero e qualifiche stabiliti come da precedente articolo 17;
 - salve specifiche eccezioni disciplinate da ordinanze o dal Comando di Polizia Locale, anche su eventuale motivata richiesta preventiva da parte degli interessati, le auto funebri e i cortei devono rispettare le norme del Codice della strada ed evitare intralci alla circolazione;
 - il trasporto dal punto di inizio del corteo funebre alla chiesa o al luogo di commemorazione e da lì al cimitero, qualora il corteo venga eseguito a piedi seguirà a passo d'uomo il percorso più breve, compatibilmente con le disposizioni impartite dal Comando di Polizia Locale;
 - per onoranze particolari, i percorsi e le modalità saranno di volta in volta disciplinati da disposizioni speciali impartite dall'Amministrazione e dai Dirigenti competenti.

Articolo 20 - Responsabilità e assicurazioni

⁴⁹ Punto 8, D.G.R. n. 13-7014, cit.

⁵⁰ Art. 3, comma 1, L.R. n. 15/2011, cit.

1. L'impresa funebre, sia che agisca a servizio del Comune che di privati, è direttamente responsabile nei confronti di terzi, nonché di fronte al Comune, dei danni di qualsiasi natura, a cose e a persone, causati nello svolgimento del trasporto funebre. L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità al riguardo.
2. L'impresa operante dovrà stipulare congrua polizza assicurativa a copertura delle predette responsabilità, comprese quelle derivanti dal trasporto di cose o di persone con i propri automezzi.
3. Se una delle fasi del trasporto avviene all'interno di un cimitero comunale, ferma restando la responsabilità dell'impresa o soggetto incaricato, essa deve avvenire sotto il controllo e la sorveglianza del Responsabile del cimitero o comunque del personale del cimitero stesso. I rispettivi Documenti di valutazione dei rischi ai sensi della vigente normativa sulla sicurezza⁵¹ devono prevedere i relativi rischi di interferenza.

Articolo 21 - Trasporti nei casi di decesso in luogo pubblico.

1. Nei casi di morte in luogo pubblico o aperto al pubblico, la rimozione e/o il trasporto della salma vengono effettuate secondo le norme regionali in materia.⁵²
2. In particolare, in caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato nel territorio comunale, su chiamata della pubblica autorità (Autorità giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Locale, ecc.), il Comune è tenuto a prestare gratuitamente il servizio di trasporto fino al locale identificato come deposito di osservazione o, se è il caso, alla camera mortuaria. Qualora la pubblica autorità disponga per l'avvio della salma a locali diversi, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali è eseguito a cura del Comune.⁵³ In caso di decesso al di fuori del territorio comunale di Garessio, si applica il precedente articolo 9, comma 3.
3. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco mediante la Polizia Locale o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, al fine di darne subito comunicazione all'ASL per l'esame necroscopico e all'Autorità Giudiziaria affinché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura o cremazione.
4. Quando vi sia sospetto di reato, il corpo o i reperti di cui al comma precedente non potranno essere rimossi né subire alcun trattamento, se non dietro autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria. In tale ipotesi, la salma o i reperti saranno lasciati nel luogo e nella posizione in cui si trovano, coprendoli con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà dato le opportune disposizioni.

Articolo 22 - Trasporti di cadaveri in luoghi diversi dai Cimiteri, da e per altri Comuni, da e per l'estero, nonché in caso di decessi per malattie infettive-diffusive.

1. I trasporti di cadaveri (c.d. "a cassa chiusa"):
 - nel territorio comunale in luoghi diversi dai Cimiteri;
 - da e per altri Comuni dello Stato italiano;
 - da e per l'estero;
 - in caso di decessi per malattie infettive-diffusive;sono autorizzati ed espletati secondo le norme nazionali e le convenzioni internazionali cui aderisce la Repubblica.⁵⁴

⁵¹ D.Lgs. 9/4/2008, n. 81 e s.m.i., cit.

⁵² Art. 8 (*Trasporto funebre*) L.R. n. 15/2011, cit. nonché art. 8 (*Trasporto funebre*), cit., e art. 11 (*Depositi di osservazione*), 3° e 4° comma del D.P.G.R. n. 7R/2012:

3. *In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici ...omissis..., le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate o gli obitori comunali.*

⁵³ Punto 5.1 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993, cit.

⁵⁴ D.P.R. n. 285/90:

Art. 24. 1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune è autorizzato dal sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.

2. Il decreto di autorizzazione seguenti è comunicato al sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.

3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni.

Art. 25. 1. Per i morti di malattie infettive diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 24 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 30 e 31 seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 32.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 27, 28 e 29 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1.

Art. 26. 1. Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del sindaco del comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune a comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 24.

Art. 27. 1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 10 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

2. Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

3. Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della sanità.

4. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n.

1055.

Art. 28. 1. Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:

a) di un certificato della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 30;

b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

2. L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli affari esteri, al prefetto della provincia, dove la salma è diretta, che concede autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli affari esteri, e il prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

Art. 29. 1. Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti:

a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;

b) certificato dell'unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30;

c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

2. Il prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

3. Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come delegato del Ministero della sanità.

Art. 30. 1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.

5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della lunghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.

11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.

12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

13. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

Art. 31. 1. Il Ministero della sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

Art. 32. 1. Per il trasporto di cui all'art. 30, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

2. Nel caso di decessi per malattie infettive-diffusive, eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto o da una sala del commiato, ove il feretro potrà restare depositato per il tempo necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Servizio dell'Azienda Regionale ASL competente e nel rispetto delle norme di legge.
3. Quando un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto sia possibile, percorrere la strada più corta e/o più rapida.
4. Per quanto riguarda lo spostamento delle salme in territorio comunale durante il periodo di osservazione si rimanda al precedente articolo 11.
5. Al di fuori dei casi di sospetto di reato (per i quali è necessaria specifica disposizione del Magistrato competente), quando sia già stato effettuato regolarmente un primo trasporto di salma "a cassa aperta" durante il periodo di osservazione oppure di cadavere "a cassa chiusa", per qualsiasi altro eventuale trasporto successivo (all'interno del territorio comunale o al di fuori dello stesso, durante oppure dopo il periodo di osservazione, ecc.) che avvenga prima della tumulazione/inumazione/cremazione deve comunque essere preventivamente presentata la comunicazione o richiesta prevista dalla normativa e quindi se del caso rilasciata autorizzazione da parte del Comune. Nel solo caso di decesso sulla pubblica via, allorché la salma sia stata trasportata presso l'obitorio cimiteriale "a cassa aperta", è consentito un secondo trasporto "a cassa aperta" durante il periodo di osservazione presso una struttura del commiato o privata abitazione.
6. Se la salma, il cadavere o i resti mortali vengono trasportati da altro Comune in qualsiasi luogo di questo territorio comunale (cimitero o camera mortuaria cimiteriale, abitazioni private, strutture del commiato, ecc.), le suddette comunicazioni, richieste e autorizzazioni di volta in volta necessarie vanno preventivamente trasmesse all'Ufficio di Stato Civile, così pure come, in caso di trasporto di salme in osservazione dal territorio di altra ASL al territorio di questo Comune, va tempestivamente informato anche il Servizio di medicina legale dell'ASL qualora non sia stata ancora effettuata la prescritta visita necroscopica.

Articolo 23 - Tariffe e Diritto comunale fisso sui trasporti funebri nei cimiteri

1. I prezzi del servizio di trasporto funebre a pagamento nel territorio comunale sono stabiliti dalla libera concorrenza del mercato.
2. L'aggiunta a detto corrispettivo delle tariffe da versare all'Amministrazione comunale per i servizi resi direttamente dal Comune, nonché per le tasse, diritti o tributi comunali o statali dovrà essere indicata dalle imprese funebri in maniera distinta da altre voci riguardanti i diversi servizi resi dall'impresa per l'esecuzione del funerale.

Articolo 24 - Trasporti funebri a carico del Comune

1. Sono a carico del Comune i seguenti trasporti funebri:
 - a) Su richiesta dell'Autorità Sanitaria, servizio di trasporto di nati morti, feti e parti anatomiche riconoscibili e resti mortali, in qualsiasi cimitero comunale, qualora non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali;
 - b) Su segnalazione dell'Autorità competente al Comune, servizio di trasporto di salme provenienti da abitazioni inadatte, destinate agli appositi locali per completarvi il periodo obbligatorio di osservazione, nel caso in cui non vi siano tenuti i familiari o altri soggetti;

Art. 33. 1. È considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale.

Art. 34. 1. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

2. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Art. 35. 1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da comune a comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.

2. Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dell'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al sindaco.

Art. 36. 1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 18, 20, 25.

2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.

3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

- c) Su segnalazione dell'Autorità Giudiziaria, servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio delle persone morte, per qualsiasi causa, in luogo pubblico o nelle pubbliche vie (sono esclusi i luoghi privati, a meno che non si rientri nelle altre ipotesi di cui al presente articolo ed al precedente articolo 21);
- d) Qualsiasi altro trasporto di competenza del Comune, su indicazione dell'Autorità Giudiziaria o dell'Autorità sanitaria o di legge;
- e) Su segnalazione dei Servizi Sociali del Comune e comunque su provvedimento motivato dell'Organo comunale competente, il servizio di trasporto, in qualsiasi Cimitero comunale, delle salme o cadaveri degli adulti e dei bambini, residenti nel Comune di Garessio e da seppellirsi nei cimiteri del Comune di Garessio, che versino in stato di indigenza e risultino privi di familiari o eredi il Comune assicura un servizio economico ma decoroso.

In caso vengano successivamente rintracciati familiari o eredi tenuti a sostenere le spese delle esequie, il Comune si riserva di procedere al recupero dei compensi da esso corrisposti all'Impresa.

2 . Per tali casi il Comune assicura un servizio economico ma decoroso.

Articolo 25 - Vigilanza sui trasporti funebri e sanzioni.

1. La vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune, che per gli aspetti igienico-sanitari la esercita tramite l'azione anche autonoma dell'ASL, secondo le competenze indicate dalle norme regionali⁵⁵ e precisate nel precedente articolo 4, comma 1.

2. Gli addetti comunali esercitano vigilanza e coordinamento sui servizi di trasporto funebre da chiunque effettuati nell'ambito del territorio comunale, anche al fine di garantire la regolarità e l'ordinato accesso ai cimiteri cittadini, garantendo inoltre che l'attività di trasporto possa essere svolta da operatori pubblici o privati in condizioni di parità, anche in ordine all'accesso ai cimiteri ed alla disponibilità di sepolture.

3. Ferme restando le più gravi sanzioni amministrative eventualmente stabilite dalla normativa regionale,⁵⁶ qualora gli addetti ai controlli o altre autorità preposte rilevassero violazioni alle norme sopra descritte o ad altre normative di legge o regolamento, oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente, per le quali si rimanda al successivo articolo 68, potranno sospendere il rilascio dell'autorizzazione al trasporto richiesta, segnalando immediatamente agli uffici comunali competenti o alla Polizia locale le situazioni di irregolarità accertate. In caso di recidiva o comportamenti di particolare gravità gli organi gestionali comunali competenti potranno disporre l'interdizione temporanea dell'esercizio dei trasporti funebri in città a carico di chi ne sia responsabile, ai sensi delle vigenti norme in materia. In ogni caso l'Ufficio preposto dovrà segnalare eventuali violazioni a leggi o regolamenti agli organi competenti.

⁵⁵ Art. 8, comma 14, D.P.G.R. n. 7R/2012, cit.

⁵⁶ Vedi note all'articolo 68.